

REGOLAMENTO ORGANICO



Sommario

TITOLO I – NORME GENERALI.....	4
ART. 01 – GENERALITA'	4
TITOLO II - I SOGGETTI.....	4
SEZIONE I - LE SOCIETA'.....	4
ART. 02 - RICONOSCIMENTO SPORTIVO ED AFFILIAZIONE.....	4
ART. 03 – FUSIONE E INCORPORAZIONE	6
ART. 04 – SCISSIONE	7
ART. 05 – CESSIONE DEL DIRITTO SPORTIVO	8
ART. 06 – VARIAZIONI.....	8
ART. 07 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FISR.....	9
ART. 07bis – ADERENTI.....	9
SEZIONE II -I TESSERATI.....	10
ART. 08 - GENERALITA'.....	10
ART. 09 – TESSERAMENTO DIRIGENTI	10
ART. 10 – ALBO E TESSERAMENTO TECNICI SPORTIVI.....	11
ART. 11 – ALBO E TESSERAMENTO DEGLI UFFICIALI DI GARA.....	11
ART. 12 – ALBO E TESSERAMENTO MEDICI E FISIOTERAPISTI	11
ART. 13 – ALBO E TESSERAMENTO DEI RUOLI TECNICI	11
ART. 14 - ABILITAZIONE ALLA GARA	12
ART. 15 - TESSERAMENTO E VINCOLO SPORTIVO ATLETI AGONISTI	12
ART. 16 – PRIMO TESSERAMENTO DEGLI ATLETI	14
ART. 17 - RINNOVO DEL TESSERAMENTO DEGLI ATLETI	14
ART. 18 - CATEGORIE DEGLI ATLETI	14
ART. 19 – TRASFERIMENTI DI ATLETI.....	15
ART. 20 - SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO	15
ART. 21 - SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO – PROCEDURA.....	16
ART. 22 - MODALITA' DI CALCOLO DEL PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA	17
ART. 23 – AMATORI (NON AGONISTI).....	17
ART. 24 - TESSERAMENTO DI ATLETI CITTADINI STRANIERI E DI ATLETI PROVENIENTI DA FEDERAZIONI STRANIERE	18
ART. 25 - TESSERAMENTO DI CITTADINI STRANIERI IN QUOTA DI ATLETI DI FEDERAZIONE ITALIANA	18
ART. 26 – TESSERAMENTO DI ATLETI ITALIANI PER FEDERAZIONE STRANIERA.....	19
ART. 27 - DOPPIO TESSERAMENTO E INCOMPATIBILITA'	19
ART. 28 – QUOTE E PROVVEDIMENTI DI TESSERAMENTO	20
TITOLO III - ORGANI FEDERALI.....	21
ART. 29 – GENERALITA'	21
ART. 30 - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI	21
SEZIONE I – L'ASSEMBLEA NAZIONALE.....	22
ART. 31 - NORME GENERALI.....	22
ART. 32 - INDIZIONE E PUBBLICITA'	22
ART. 33 - CONVOCAZIONE	22
ART. 33 bis – IMPUGNAZIONE DELLA TABELLA DEI VOTI.....	22
ART. 34 - DIREZIONE DELL'ASSEMBLEA.....	23
ART. 35 - ORDINE DEL GIORNO	23
ART. 36 - REGOLARITA' DI COSTITUZIONE	24
ART. 37 – APERTURA DELLE ASSEMBLEE.....	24
ART. 38 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI	24
ART. 39 - COMMISSIONE DI SCRUTINIO.....	25
ART. 40 – VOTAZIONI.....	25
ART. 40 bis – VOTAZIONI CON SISTEMA DI VOTO ELETTRONICO	26

ART. 41 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA.....	27
ART. 42 – ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI FEDERALI	27
ART. 43 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI.	28
ART. 44 – CANDIDATURE.....	28
ART. 44 bis – IMPUGNAZIONE DELLE CANDIDATURE	28
ART. 45 - FORMAZIONE DELLE LISTE	29
ART. 46 - RICORSI PER OMESSA O ERRATA ATTRIBUZIONE DEI VOTI	29
SEZIONE II – ALTRI ORGANI CENTRALI.....	30
ART. 47 – IL PRESIDENTE FEDERALE.....	30
ART. 48 - ATTRIBUZIONI E COMPITI	30
ART. 49 - ASSENZA O TEMPORANEO IMPEDIMENTO	30
ART. 50 - IMPEDIMENTO DEFINITIVO O DIMISSIONI.....	30
ART. 51 - IL CONSIGLIO FEDERALE - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE.....	30
ART. 52 - RIUNIONI E MODALITA' DI CONVOCAZIONE	30
ART. 53 – FUNZIONAMENTO	31
ART. 54 – ATTRIBUZIONI.....	31
ART. 55 - PUBBLICITA' DELLE DELIBERE	31
ART. 56 - SEGRETARIO GENERALE.....	32
ART. 57 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI - COMPOSIZIONE.....	32
ART. 58 - ATTRIBUZIONI E COMPITI	32
ART. 59 - FUNZIONAMENTO	33
SEZIONE III – ORGANI PERIFERICI.....	33
ART. 60 – COMITATO REGIONALE - GENERALITA'	33
ART. 61 – ASSEMBLEA REGIONALE- NORME DI RIFERIMENTO E COMPITI	33
ART. 62 – IL PRESIDENTE REGIONALE - FUNZIONI E COMPITI	33
ART. 63 – IL CONSIGLIO REGIONALE – COMPOSIZIONE	34
ART. 64 – IL CONSIGLIO REGIONALE – COMPITI.....	34
ART. 65 – IL CONSIGLIO REGIONALE – FUNZIONAMENTO	34
ART. 66 – DELEGATI REGIONALI - NOMINA E COMPITI.....	34
ART. 67 – DELEGATI TERRITORIALI - NOMINA E COMPITI	35
TITOLO IV – ORGANISMI.....	36
SEZIONE I – CONSULTA E COMMISSIONI	36
ART. 68 – LA CONSULTA NAZIONALE - FINALITA' E FUNZIONAMENTO	36
ART. 69 - ORGANISMI TECNICI DI SETTORE -GENERALITA'	36
ART. 70 - COMMISSIONI TECNICHE - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE.....	36
ART. 71 - FINALITA' E ATTRIBUZIONI	36
ART. 72 - I COMMISSARI TECNICI E LE DELEGAZIONI NAZIONALI	37
ART. 73 - LA COMMISSIONE MEDICA FEDERALE	38
ART. 74 - I MEDICI FEDERALI.....	38
ART. 75 - IL COMITATO UFFICIALI DI GARA	38
ART. 76 - SCUOLA ITALIANA ROLLER INTERNATIONAL	39
ART. 77 – COMMISSIONE TESSERAMENTO ATLETI.....	39
ART. 77bis – COMMISSIONE IMPIANTI.....	39
ART. 78 - LA SEGRETERIA FEDERALE - COMPITI E FUNZIONI	40
TITOLO V - ULTERIORI DISPOSIZIONI	41
ART. 79 - TESSERAMENTO PER GRUPPI SPORTIVI MILITARI.....	41
ART. 80 - ENTRATA IN VIGORE	41

TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 01 – GENERALITA'

1. Il Regolamento Organico è deliberato dal Consiglio Federale come previsto dall'art. **30** comma 2 lettera c) dello Statuto Federale e entra in vigore con l'approvazione della Giunta Nazionale del Coni. L'ordinamento sportivo federale è completato dalle altre norme di attuazione di cui all'art. **73** dello Statuto.
2. Costituiscono fonti normative della Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) la Carta Olimpica, le leggi dello Stato, le norme e le direttive del Coni, le disposizioni emanate da World Skate nonché lo Statuto Federale e le norme contenute nei regolamenti deliberati dal Consiglio Federale ed approvati ai fini sportivi dalla Giunta Nazionale del Coni.
3. La FISR realizza le proprie finalità istituzionali attraverso gli Organi federali, che agiscono secondo competenze e poteri definiti nello Statuto federale e nei regolamenti.
4. In funzione delle esigenze legate allo sviluppo delle attività, il Consiglio Federale può nominare Commissioni Consultive o Gruppi di Lavoro ai sensi dell'art. **30**, comma 2, lettera dd) dello Statuto Federale.
5. Le attività federali, così come previsto al successivo articolo **69**, sono organizzate mediante tre specifici settori: Action, Artistico e Hockey. All'interno dei tre settori sono previste le singole discipline e le relative specialità.
6. Per i settori Action e Artistico la stagione sportiva ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
7. Per il settore Hockey la stagione sportiva ha inizio il 1° agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

TITOLO II - I SOGGETTI

SEZIONE I - LE SOCIETA'

ART. 02 - RICONOSCIMENTO SPORTIVO ED AFFILIAZIONE

Prima Affiliazione

1. Il riconoscimento ai fini sportivi, nel rispetto delle vigenti disposizioni del CONI in materia, è attribuito alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (che di seguito verranno indicate come Società sportive), che:
 - a) ne facciano espressa richiesta secondo le modalità previste nei successivi articoli;
 - b) che siano rette da Statuti e Regolamenti interni conformi ai principi di democrazia interna e di parità di accesso alla pratica sportiva (ad eccezione delle società di capitali);
 - c) abbiano sede nel territorio italiano.
2. Gli Statuti delle Società sportive devono inoltre prevedere:
 - a) una denominazione sociale distintiva che riporti al suo interno per esteso o in forma abbreviata la definizione "Associazione sportiva dilettantistica" in caso di associazione o "Società sportiva dilettantistica" in caso di società;
 - b) la forma societaria;
 - c) l'indicazione del Rappresentante Legale;
 - d) la sede sociale;
 - e) le discipline federali che si intendono praticare;
 - f) l'assenza di finalità di lucro;
 - g) l'obbligo di conformarsi agli Statuti e ai Regolamenti del CONI e della FISR;

- h) il totale reinvestimento degli utili nel perseguimento della pratica sportiva qualora la Società sportiva sia costituita sotto forma di S.p.A. o S.r.l.
3. Il riconoscimento si consegue mediante l'iscrizione al Registro delle Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI, previa affiliazione alla FISR.
4. L'affiliazione ha validità per l'intera stagione sportiva in corso con possibilità di rinnovo alla scadenza.
5. Ogni modifica allo Statuto societario deve essere approvato dall'assemblea dei soci della Società sportiva e comunicato alla Federazione.
6. L'affiliazione si ottiene presentando domanda scritta alla FISR, mediante apposito modulo, sottoscritto dal Rappresentante Legale della Società sportiva.
7. Con la sottoscrizione del modulo di affiliazione il Rappresentante Legale della Società sportiva dichiara nella sua qualità di essere a conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti federali e, conseguentemente, accetta di assoggettarvisi.
8. Con la sottoscrizione del modulo di affiliazione il Rappresentante Legale della Società sportiva dichiara espressamente nella sua qualità di essere a conoscenza delle Norme Sportive Antidoping emanate dal Coni e degli obblighi di legge sulla salute degli atleti.
9. Per la domanda di prima affiliazione alla FISR, devono essere presentati in originale, i seguenti documenti:
- a) modulo di Affiliazione;
 - b) atto costitutivo, regolarmente registrato;
 - c) statuto sociale, regolarmente registrato;
 - d) verbale di Assemblea soci con l'elezione del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Amministrazione, e con la specifica della composizione e delle cariche ricoperte;
 - e) modulo di tesseramento del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Amministrazione e dei Dirigenti;
 - f) certificato di attribuzione del codice fiscale;
 - g) attestazione di versamento in originale delle quote di affiliazione e di tesseramento.
10. La domanda di affiliazione può essere inoltrata in qualunque momento dell'anno.
11. La Segreteria Generale, per il tramite degli Uffici, esaminata la documentazione ed accertata la conformità della stessa allo Statuto ed ai Regolamenti federali, sottopone la richiesta al Consiglio Federale, che ne delibera il Riconoscimento sportivo provvisorio e la conseguente affiliazione.
12. Gli effetti dell'affiliazione decorrono dalla data della delibera del Consiglio Federale e durano fino al termine della stagione in corso.
13. Non è consentita l'assunzione di denominazione sociale identica o simile a quella di altre Società sportive già regolarmente affiliate.
14. E' fatto altresì divieto di assumere la denominazione sociale di partiti politici o la intestazione a persone viventi o assumere denominazioni che siano in contrasto con i principi di civile convivenza.

Riaffiliazione

15. Le Società sportive che intendono rinnovare, alla scadenza, l'affiliazione devono farne espressa richiesta alla Segreteria Federale, entro la data stabilita annualmente dal Consiglio Federale.
16. La richiesta deve essere formalizzata per il tramite delle procedure, anche telematiche, deliberate annualmente dal Consiglio Federale.
17. Nel caso l'affiliazione non venga rinnovata entro la data stabilita, gli atleti sono svincolati e possono tesserarsi per altra Società sportiva.
18. Per le richieste di rinnovo dell'affiliazione successive alla data stabilita l'affiliazione è sospesa e la Società sportiva non potrà in quel periodo svolgere alcuna attività sportiva.
19. Durante il periodo di sospensione la riaffiliazione sarà comunque possibile a fronte del pagamento di una mora e comunque entro la data stabilita dal Consiglio Federale.

20. Nel caso in cui la domanda di rinnovo dell'affiliazione non avvenga entro il termine previsto con pagamento della mora, il Consiglio Federale dichiara la decadenza della Società sportiva.

21. Non è consentito il rinnovo dell'affiliazione alle Società sportive che hanno obblighi pendenti verso la Federazione.

Effetti

22. Dall'avvenuta accettazione della domanda di affiliazione la Segreteria Generale ne dà comunicazione diretta alla Società sportiva.

23. La Società sportiva viene inserita nell'elenco ufficiale delle Società sportive pubblicato sul sito federale.

24. In conseguenza dell'affiliazione alla FISR e del riconoscimento sportivo, per le Società sportive derivano i doveri e diritti previsti rispettivamente dagli articoli 6 e 7 dello Statuto Federale.

25. La mancata accettazione della domanda di affiliazione sarà comunicata alla Società sportiva, al rispettivo Comitato Regionale e al Delegato Territoriale con la relativa motivazione.

26. In caso di mancata accettazione le quote versate saranno restituite.

27. Avverso i provvedimenti di diniego dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI come previsto dall'art. 5 dello Statuto Federale.

ART. 03 – FUSIONE E INCORPORAZIONE

1. La fusione di due o più Società sportive affiliate da origine ad un nuovo soggetto che potrà assumere la denominazione di uno qualsiasi dei precedenti affiliati ovvero una nuova denominazione.

2. Il nuovo soggetto si darà un proprio Statuto e nuovi organi sociali.

3. Nel caso di incorporazione di una o più Società sportive affiliate all'interno di un altro soggetto affiliato quest'ultimo può mantenere il proprio Statuto sociale.

4. La fusione e l'incorporazione sono ammesse solo tra affiliati con sede nella stessa provincia, salvo deroga del Consiglio Federale che può essere concessa solo quando congiuntamente:

- tutti gli affiliati abbiano sede in province contigue della medesima regione;
- sussistano validi motivi di natura tecnico sportiva e geografica.

5. Le richieste di fusioni e incorporazioni devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Federale.

6. La richiesta alla FISR va accompagnata con l'invio di copia autentica dei verbali delle assemblee delle Società sportive che hanno deliberato la fusione o l'incorporazione, e, nel caso di fusione, anche con la richiesta di prima affiliazione completa della documentazione prevista all'art. 2, nel caso in cui la nuova Società sportiva non vi abbia già precedentemente provveduto.

7. Le Società sportive che si fondono o si incorporano devono essere affiliate nella stagione in corso.

8. La domanda riguardante la fusione o l'incorporazione può essere respinta. In tal caso il diniego deve essere motivato; avverso tale decisione è ammesso ricorso al Tribunale Federale nel termine di 15 giorni dalla sua comunicazione, a pena inammissibilità.

9. Al soggetto sorto dalla fusione è riconosciuta l'anzianità federale più elevata fra i soggetti che hanno concorso, nonché tutti i diritti ed i doveri che facevano capo ai soggetti interessati alla fusione.

10. In caso di incorporazione il soggetto incorporante mantiene l'anzianità federale e assume tutti i diritti doveri facenti capo ai soggetti interessati alla incorporazione.

11. Con delibera annuale il Consiglio Federale determina il periodo di presentazione delle richieste di fusione o incorporazione. Gli effetti sportivi decorrono dalla data di approvazione da parte del Consiglio Federale.

12. Gli atleti tesserati con le Società sportive soggetti passivi nelle operazioni di fusione o incorporazione, vengono tesserati rispettivamente per la nuova Società sportiva nata dalla fusione o per la Società sportiva incorporante, salvo la possibilità di presentare una richiesta di svincolo entro i 15 giorni successivi alla data della delibera federale.

13. Gli atleti in posizione di prestito presso le Società sportive soggetti passivi in operazioni di fusione o incorporazione rientrano d'ufficio alla Società sportiva di origine alla data della delibera.

ART. 04 – SCISSIONE

1. La scissione consiste nello scorporo di un settore di attività federale da una Società sportiva originaria già affiliata, che forma una nuova Società sportiva autonoma.

2. La scissione può essere propedeutica all'incorporazione del settore scorporato, che abbia formato una nuova società sportiva autonoma, da parte di altra Società sportiva in base a quanto disposto nel precedente art. **3**.

3. La scissione è possibile solo nel caso in cui la Società sportiva originaria sia affiliata almeno in due settori federali.

4. La Società sportiva che nasce dalla scissione deve avere sede nella medesima provincia di appartenenza della Società sportiva originaria, salvo deroga del Consiglio Federale che può essere concessa solo quando congiuntamente:

- gli affiliati abbiano sede in province contigue della medesima regione;
- sussistano validi motivi di natura tecnico sportiva e geografica.

5. Con delibera annuale il Consiglio Federale determina il periodo di presentazione delle richieste di scissione. Gli effetti sportivi decorrono dalla data di approvazione da parte del Consiglio Federale.

6. Delle Società sportive risultanti dalla scissione soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. La decisione concordata circa l'anzianità di affiliazione deve obbligatoriamente risultare dal verbale di cui al successivo comma **7**.

7. La richiesta alla FISR va accompagnata con l'invio di copia autentica dei verbali delle assemblee delle Società sportive che hanno deliberato la scissione e l'incorporazione. Il verbale, oltre alla delibera di scorporazione del settore, deve obbligatoriamente contenere la decisione circa il mantenimento dell'anzianità sportiva e la liberatoria rispetto ad eventuali obbligazioni e pendenze esistenti a carico del settore che si scorpora, o dei suoi componenti, nei confronti della Società sportiva originaria.

8. La domanda riguardante la scissione può essere respinta. In tal caso il diniego deve essere motivato; avverso tale decisione è ammesso ricorso al Tribunale Federale nel termine di 15 giorni dalla sua comunicazione, a pena inammissibilità.

9. Nel caso in cui la scissione sia propedeutica o contestuale ad incorporazione da parte di altra Società sportiva, si applica, in quanto compatibile, il precedente art. **3**.

10. Gli atleti tesserati, nel settore interessato all'operazione di scissione, vengono tesserati per la nuova Società sportiva nata dalla scissione o per la Società sportiva incorporante, salvo la possibilità di presentare una richiesta di svincolo entro i 15 giorni successivi alla data della delibera federale.

11. Gli atleti in posizione di prestito nel settore interessato dalla scissione rientrano d'ufficio alla Società sportiva di origine alla data della delibera.

ART. 05 – CESSIONE DEL DIRITTO SPORTIVO

1. La FISR disciplina l'attribuzione del Diritto sportivo alla partecipazione dei campionati nel rispetto dei principi emanati in materia dal Coni. Il Diritto sportivo non può essere oggetto di valutazione economica o di cessione a titolo oneroso.
2. Le Società sportive aventi diritto di partecipazione al campionato di Serie A/A1 (massima serie) di Hockey possono cedere il proprio Diritto a disputare quel campionato.
3. Con delibera annuale il Consiglio Federale, determina il termine ultimo di presentazione delle richieste e i criteri per la Cessione del Diritto Sportivo.
4. La richiesta di cessione del diritto richiede:
 - la regolare affiliazione di entrambe le Società sportive interessate;
 - la Società sportiva che acquisisce il Diritto deve avere una anzianità minima di due anni di affiliazione oltre quello in cui avviene la cessione del Diritto;
 - la Società sportiva che acquisisce il Diritto non può cederlo nelle tre stagioni sportive successive a quella di acquisizione;
 - la delibera di consenso alla cessione del Diritto sportivo dell'Assemblea dei soci della Società sportiva cedente;
 - la delibera di consenso all'acquisizione del Diritto sportivo dell'Assemblea dei soci della Società sportiva acquirente;
 - che la Società sportiva che acquisisce il diritto si impegni a non cambiare la propria denominazione sociale per tutto la stagione sportiva in corso;
5. Non è comunque possibile cedere il Diritto sportivo quando nel comune della sede della Società sportiva che acquisisce il Diritto, sia già presente altra Società sportiva detentrica dello stesso Diritto sportivo.
6. Non è comunque possibile cedere il Diritto sportivo quando all'atto della richiesta risultino pendenti istanze di lodo arbitrale, da parte di tesserati della Società sportiva cedente, nei confronti della stessa Società sportiva;
7. A seguito della cessione del Diritto sportivo gli atleti vincolati con la Società sportiva cedente che risultano aver partecipato al campionato relativo al Diritto ceduto nella precedente stagione sportiva, possono richiedere lo scioglimento del vincolo al Giudice Sportivo, secondo le procedure previste, entro i 15 giorni successivi alla delibera del Consiglio Federale.
8. La Società sportiva che cede il Diritto sportivo perde tutti i diritti partecipativi di eventuali altre squadre ai campionati seniores di serie inferiore e può iscriversi solamente al campionato della serie senior più bassa.

ART. 06 – VARIAZIONI

1. Qualora, nel corso dell'anno avvengano cambiamenti all'interno delle Società sportive:
 - della personalità giuridica;
 - della denominazione;
 - della sede legale;
 - del rappresentante legale o di altre variazioni alla composizione degli organi sociali;
 - dello Statuto sociale;le Società sportive devono darne comunicazione entro **30** giorni, alla Segreteria Generale, documentata da copia del verbale dell'organo competente che ha deliberato le variazioni, allegando copia conforme autenticata del nuovo testo statutario, se variato.
2. La variazione di altri dati non riconducibili direttamente alla struttura societaria sono comunicati tramite la prevista modulistica.
3. Ai fini federali le variazioni di cui al comma 1 hanno effetto solo dopo la comunicazione alla FISR.

4. Le variazioni comunicate oltre il termine stabilito sono soggette a sanzione stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

5. In caso di Società sportive titolari di diritto sportivo di Serie A/A1/A2 del settore Hockey, che trasferiscono la propria sede legale in una regione diversa, potranno conservare il Diritto solo nel caso che nella nuova regione non ci siano Società sportive titolari di Diritto sportivo della stessa disciplina. In alternativa potrà provvedere alla cessione del Diritto come previsto dall'articolo 5.

ART. 07 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FISR

1. L'appartenenza alla FISR di una Società sportiva cessa nei seguenti casi:

- a) recesso;
- b) scioglimento;
- c) mancato rinnovo dell'affiliazione;
- d) decadenza, dichiarata dal Consiglio federale per inattività federale per tre anni consecutivi;
- e) decadenza dichiarata dal Consiglio Federale a causa di morosità nel pagamento delle quote e delle eventuali sanzioni amministrative;
- f) radiazione per gravi motivi comminata dai competenti Organi di Giustizia federale;
- g) revoca dell'affiliazione o riaffiliazione a seguito della perdita dei requisiti richiesti per l'affiliazione;
- h) a seguito di fusione o incorporazione in altra Società sportiva.

2. Il recesso dall'affiliazione avviene con comunicazione scritta da parte della Società sportiva alla FISR con in allegato copia del verbale dell'organo sociale avente diritto a tale deliberazione.

3. La Società sportiva affiliata che per qualsiasi motivo si scioglie, cessa di appartenere alla FISR.

4. Si considera recesso dall'affiliazione, a tutti gli effetti, anche il mancato rinnovo dell'affiliazione entro i termini previsti dall'art. 2.

5. Il provvedimento di radiazione viene comunicato al CONI e/o alle altre Federazioni Sportive Nazionali secondo quanto previsto dalle disposizioni del CONI in materia.

6. In ogni caso di cessazione la Società sportiva deve provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FISR ed alle altre Società sportive affiliate.

7. In caso di mancato pagamento delle pendenze economiche da parte della Società sportiva cessata, i dirigenti delle stesse non possono ricoprire cariche sociali presso altri affiliati fino al saldo del debito.

8. La cessazione di appartenenza alla FISR comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della FISR stessa.

9. Gli atleti tesserati con la Società sportiva cessata sono automaticamente liberi dal vincolo e dal tesseramento.

10. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1, lettere e), f) e g) è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CONI.

ART. 07bis – ADERENTI

1. Per Aderenti si intendono gruppi sportivi di praticanti le attività federali non ancora costituiti nella forma di associazione.

2. Il gruppo sportivo aderente può essere costituito presso un'istituzione scolastica, una Società sportiva praticante altri sport, una polisportiva, un oratorio o presso altre forme aggregative.

3. L'adesione e il tesseramento dei praticanti scade al termine della stagione sportiva.

4. Le modalità di adesione sono comunicate tramite apposite disposizioni annuali.

5. Ciascun aderente deve avere obbligatoriamente un referente che assumerà la responsabilità verso la FISR in riferimento agli obblighi previsti nelle disposizioni.
6. L'adesione consente la partecipazione alle attività promozionali e/o agonistiche secondo quanto previsto nelle norme stagionali delle singole discipline.

SEZIONE II - I TESSERATI

ART. 08 - GENERALITA'

1. E possibile tesserare alla Federazione tutte le figure previste all'articolo **9** dello Statuto federale secondo le disposizioni previste nei successivi articoli del presente Regolamento.
2. Con il tesseramento, i tesserati, instaurano con la Federazione un rapporto giuridico-sportivo.
3. Il Tesseramento ha durata annuale.
4. In funzione della qualifica il tesseramento può essere effettuato:
 - attraverso le Società sportive: per i componenti del Consiglio Direttivo / dell'organo Amministrativo, dirigenti e Medici societari, Soci, Atleti (agonisti), Amatori (non agonisti);
 - direttamente dalla FISR: per Dirigenti e Medici Federali, Amatori (non agonisti), Tecnici sportivi e Ruoli Tecnici iscritti negli Albi federali, soci onorari o benemeriti.
5. Per le figure tecniche il tesseramento può avere luogo solo successivamente alla iscrizione nel rispettivo Albo federale come successivamente regolamentato.
6. La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata, per mezzo degli appositi moduli e secondo le procedure, anche telematiche se previste, entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
7. La richiesta deve fare espresso riferimento alla conoscenza e al rispetto da parte dell'interessato dello Statuto e dei Regolamenti federali, con particolare riferimento alla normativa antidoping ed al vincolo di giustizia.
8. Per i tesserati, in conseguenza del tesseramento alla FISR, derivano una serie di doveri e diritti così come previsti rispettivamente dagli artt. **11** e **12** dello Statuto Federale.
9. In caso di mancato rinnovo del tesseramento, gli interessati non possono svolgere l'attività per la quale sono abilitati e, nel caso iscritti all'Albo, vengono posti in posizione di "non tesserato", salvo eventuali ulteriori limitazioni previste dai rispettivi regolamenti di categoria.
10. I Regolamenti di categoria possono prevedere la cancellazione dall'Albo a seguito del ripetersi del mancato tesseramento.

ART. 09 – TESSERAMENTO DIRIGENTI

1. Nella categoria sono ricompresi i Dirigenti federali e i Dirigenti sociali.
2. Sono Dirigenti federali tutti i componenti degli Organi centrali e periferici, e delle Commissioni della Federazione, siano essi eletti o nominati con delibera del Presidente o del Consiglio Federale.
3. Il tesseramento d'ufficio dei Dirigenti federali è effettivo dalla data di elezione o dalla data della delibera di nomina.
4. Sono Dirigenti sociali tutti coloro che vengono tesserati nella categoria attraverso le Società sportive affiliate.
5. Le Società sportive hanno l'obbligo di tesserare alla FISR tutti i componenti del Consiglio Direttivo o dell'Organo Amministrativo, come risultanti dagli atti societari e, inoltre, tutti coloro che assumono un ruolo attivo durante le gare federali.
6. Il tesseramento dei Dirigenti sociali è effettivo al completamento della relativa procedura, con validità dalla data della richiesta e scadenza al termine della stagione sportiva per la quale è stato attivato.

7. Il tesseramento del Consiglio Direttivo/ Organo Amministrativo deve essere contestuale alla domanda di prima affiliazione o di rinnovo dell'affiliazione. Per gli altri dirigenti è possibile in qualsiasi momento della stagione sportiva.

ART. 10 – ALBO E TESSERAMENTO TECNICI SPORTIVI

1. Nella categoria sono ricompresi tutti coloro che hanno frequentato, con esito positivo, i corsi di abilitazione FISR o CONI secondo la normativa prevista nel Regolamento della Scuola Italiana Roller International e nelle Norme Albo dei Tecnici Federali.

2. A seguito dell'abilitazione di cui al comma 1 il tecnico è inserito nell'Albo Federale dei Tecnici e può tesserarsi direttamente alla FISR.

3. Il tesseramento è effettivo al completamento della relativa procedura, con validità dalla data della richiesta e scadenza al termine della stagione sportiva per la quale è stato attivato.

ART. 11 – ALBO E TESSERAMENTO DEGLI UFFICIALI DI GARA

1. Nella categoria sono ricompresi gli Ufficiali di Gara, operanti nei Settori Artistico e Action, e gli Arbitri, operanti nel Settore Hockey, che hanno frequentato, con esito positivo, i corsi di abilitazione FISR secondo le normative previste nei rispettivi Regolamenti del Comitato Ufficiali di Gara di ogni disciplina.

2. A seguito dell'abilitazione di cui al comma 1 l'Ufficiale di Gara è inserito nell'Albo Federale degli Ufficiali di Gara e può tesserarsi direttamente alla FISR per la propria disciplina sportiva.

3. Il tesseramento è effettivo al completamento della relativa procedura, con validità dalla data della richiesta e scadenza al termine della stagione sportiva per la quale è stato attivato.

ART. 12 – ALBO E TESSERAMENTO MEDICI E FISIOTERAPISTI

1. Nella categoria sono ricompresi i Medici e Fisioterapisti Federali e i Medici sociali.

2. Sono Medici e Fisioterapisti Federali tutti coloro che, nominati dal Consiglio Federale e inseriti nel relativo Albo Federale a seguito di presentazione di documentazione attestante la professionalità, operano negli staff delle Delegazioni delle squadre nazionali.

3. Il tesseramento d'ufficio dei Medici e Fisioterapisti federali è effettivo dalla data della delibera di nomina.

4. Sono Medici societari tutti coloro che, per il tramite delle Società sportive, vengono tesserati alla FISR nella categoria. La verifica della professionalità è responsabilità del Legale Rappresentante della Società sportiva.

5. Il tesseramento dei Medici sociali è effettivo al completamento della relativa procedura, con validità dalla data della richiesta e scadenza al termine della stagione sportiva per la quale è stato attivato.

ART. 13 – ALBO E TESSERAMENTO DEI RUOLI TECNICI

1. Nella categoria sono ricomprese tutte le figure che sono a supporto delle Società sportive nelle diverse discipline, sia nella preparazione che durante le gare, relativamente alle attività federali e sociali.

2. Tra i Ruoli Tecnici sono previsti: Fisioterapisti, Massaggiatori, Preparatori Atletici, Coreografici, Attrezzisti, Meccanici, Segnapunti e Cronometristi.

3. Sono Ruoli Tecnici Federali tutti coloro che, nominati dal Consiglio Federale e inseriti nel relativo Albo Federale a seguito di presentazione di documentazione attestante la professionalità o tramite autocertificazione con allegato curriculum tecnico sportivo, operano negli staff delle Delegazioni delle squadre nazionali.
4. Il tesseramento d'ufficio dei Ruoli Tecnici Federali è effettivo dalla data della delibera di nomina.
5. I Ruoli Tecnici sociali sono inseriti nei rispettivi Albi a seguito di presentazione di domanda di iscrizione diretta o per il tramite di una Società sportiva affiliata. Nel caso di presentazione da parte di una Società sportiva, la verifica della professionalità è responsabilità del Legale Rappresentante della Società sportiva.
6. Il tesseramento dei Ruoli Tecnici sociali è diretto con la FISR ed è effettivo al completamento della relativa procedura, con validità dalla data della richiesta e scadenza al termine della stagione sportiva per la quale è stato attivato.

ART. 14 - ABILITAZIONE ALLA GARA

1. Nel corso delle gare e manifestazioni federali, per assumere un ruolo attivo e quindi avere accesso agli spazi di gara e alle apposite aree riservate, i Dirigenti societari, i Tecnici, i Medici, e le figure ricomprese nei Ruoli Tecnici devono essere in possesso di titolo di Abilitazione (cd. Tessera Gara).
2. L'abilitazione deve essere richiesta a FISR tramite la procedura prevista dalle Norme annuali deliberate dal Consiglio Federale, dalla Società sportiva che intende autorizzare il soggetto ad operare per conto della Società sportiva stessa, nelle gare a cui prende parte.
3. Condizioni necessarie per il rilascio dell'abilitazione sono: l'iscrizione del soggetto all'Albo dei tecnici o dei ruoli tecnici, o l'iscrizione nei quadri dirigenziali della Società sportiva per i Dirigenti, e, per tutti, il tesseramento alla FISR per la stagione sportiva in corso.
4. L'abilitazione è rilasciata a seguito del pagamento da parte della Società sportiva della quota deliberata annualmente dal Consiglio Federale.

ART. 15 - TESSERAMENTO E VINCOLO SPORTIVO ATLETI AGONISTI

1. Con il tesseramento si costituisce il vincolo in favore di una Società sportiva affiliata. Il vincolo impegna l'atleta a fornire le proprie prestazioni sportive in esclusiva alla stessa, per la stagione sportiva cui è riferito, ed a seguire, sempre in esclusiva, i programmi di preparazione atletica e tecnica della Società sportiva con la quale è tesserato. In casi eccezionali e regolamentati, previsti al successivo articolo **19**, l'atleta, con esplicito consenso dell'associato vincolante, potrà praticare le discipline federali con altra Società sportiva.
2. Il tesseramento atleti può essere richiesto a partire dal terzo anno di età per l'attività non agonistica e a partire dall'ottavo anno di età per l'attività agonistica.
3. Il tesseramento è effettivo al completamento della relativa procedura, con validità dalla data di richiesta e scadenza al termine della stagione sportiva per la quale è stato richiesto.
4. Nel sottoscrivere la richiesta di tesseramento l'atleta o, in caso di minore, l'esercente la potestà genitoriale, deve dichiarare di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti federali, con particolare riferimento alle normative riguardanti il doping ed il vincolo sportivo. Deve altresì dichiarare di accettare quanto disposto in materia di vincolo, di giustizia nonché sottoscrivere l'obbligo di sottoporsi ai controlli antidoping.
5. Gli atleti possono prendere parte all'attività negli specifici settori Federali: Artistico, Action, Hockey, per i quali sono tesserati.
6. Le Società sportive devono inoltre acquisire la documentazione sanitaria riguardante l'idoneità dei propri atleti alla pratica della disciplina sportiva prescelta, prescritta dal

decreto del Ministero della Sanità del 18/02/82 e successive modificazioni ed integrazioni e conservarla agli atti, sotto la propria responsabilità.

7. Le Società sportive, sotto la diretta responsabilità del Legale Rappresentante, devono vigilare affinché la validità del certificato medico di idoneità sportiva agonistica copra l'intera durata del tesseramento.

Costituzione del Vincolo

8. A partire dall'inizio della stagione sportiva successiva a quella in cui gli atleti compiono il 12° anno di età, e con esclusione degli atleti tesserati per la disciplina skateboarding, con il tesseramento si costituisce un vincolo pluriennale a favore della Società sportiva, per una durata massima di 4 anni; lo stesso vincolo si costituisce anche dalla stagione sportiva successiva a quella in cui gli atleti compiono i 16 e i 20 anni. A partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui gli atleti compiono il 24° anno di età, la durata del vincolo è annuale.

9. Il vincolo pluriennale permette alla Società sportiva vincolante, di rinnovare automaticamente il tesseramento dell'atleta per un periodo massimo di 4 anni a fronte dei doveri che la Società sportiva assume nei confronti dell'atleta di cui all'art. 7 lettera b) dello Statuto Federale.

Trasferimento del Vincolo

10. Il vincolo può essere trasferito tramite il nulla osta da parte della Società sportiva con cui l'atleta è tesserato (trasferimento) secondo le modalità previste al successivo art. 19.

Decadenza del Vincolo

11. Il vincolo decade:

- a) per mancata riaffiliazione della Società sportiva entro la scadenza prevista, escluso il periodo di riaffiliazione con mora;
- b) per mancato rinnovo del tesseramento dell'atleta, entro i termini previsti dalle Norme annuali;
- c) a seguito degli altri casi di cessazione della Società sportiva di tesseramento previsti all'art. 07;
- d) nelle sole discipline dell'hockey, per rinuncia od esclusione della squadra da un Campionato Seniores in corso. In questo caso sono automaticamente liberi dal vincolo tutti gli atleti che hanno preso parte al campionato in cui si è verificata l'esclusione o la rinuncia. Gli eventuali atleti in prestito presso la Società sportiva la cui squadra si ritira o viene esclusa rientrano automaticamente presso la Società sportiva di appartenenza e possono prendere parte ad altri campionati se ciò è consentito dalle specifiche Norme annuali;
- e) nelle sole discipline dell'hockey, per mancata iscrizione o rinuncia al Campionato Seniores, prima dell'inizio del campionato stesso. In questo caso sono automaticamente liberi dal vincolo tutti gli atleti che, in base alle norme vigenti, avrebbero potuto prendere parte a quel campionato con la Società sportiva che non si è iscritta o rinuncia. Gli eventuali atleti in prestito presso la Società sportiva la cui squadra che non si iscrive o rinuncia, che avrebbero potuto prendere parte al campionato a cui si rinuncia, rientrano automaticamente presso la Società sportiva di appartenenza e possono prendere parte ad altri campionati se ciò è consentito dalle specifiche Norme annuali;

Scadenza naturale del vincolo

12. Il vincolo scade naturalmente al termine della stagione sportiva nel quale l'atleta compie il 16° anno, il 20° anno, il 24° anno e in tutti gli anni successivi al 24° anno di età.

Alla scadenza prevista al 16°, al 20° o al 24° anno di età, e fino alla stagione precedente quella del compimento del 34° anno di età, contestualmente alla sottoscrizione di un nuovo tesseramento con altra Società sportiva, quest'ultima è tenuta al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica alla Società sportiva d'origine come previsto dall'art. 22, salvo rinuncia espressa della Società sportiva avente diritto.

13. Per il nuovo tesseramento nella stagione sportiva successiva a quella del compimento del 34° anno di età e per tutte le stagioni a seguire non è dovuto il pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica.

Scioglimento del Vincolo

14. Il vincolo può essere sciolto anticipatamente rispetto al termine naturale, a seguito di provvedimento del giudice come previsto dal successivo art. 20.

Norme generali sul vincolo

15. A tutti i casi di trasferimento, decadenza, scadenza naturale e scioglimento del vincolo consegue automaticamente il termine del tesseramento in corso di validità. Gli atleti devono esprimere il consenso alla costituzione di un nuovo vincolo con un nuovo tesseramento.

16. Il vincolo termina con il tesseramento:

- per le categorie degli amatori (non agonisti);
- fino al termine della stagione sportiva in cui l'atleta compie il 12° anno;
- a partire dalla stagione sportiva successiva a quello in cui compie il 24° anno di età;
- per i tesserati dello skateboarding.

17. Fino alla costituzione del primo vincolo pluriennale (stagione successiva al compimento del 12° anno), è possibile tesserarsi con altra Società sportiva in qualunque momento della stagione sportiva, su semplice richiesta dell'esercente la potestà genitoriale, con il solo obbligo di darne comunicazione scritta a FISR e alla Società sportiva con cui si interrompe il tesseramento, secondo le procedure previste.

ART. 16 – PRIMO TESSERAMENTO DEGLI ATLETI

1. Le richieste di primo tesseramento di atleti possono essere avanzate a partire dal primo giorno della stagione sportiva.

2. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di primo tesseramento è stabilito annualmente con delibera del Consiglio Federale.

3. La richiesta va formalizzata tramite le procedure e i moduli messi a disposizione dalla Federazione, previo il pagamento della quota di tesseramento nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

4. Sui moduli di tesseramento deve essere apposta la firma dell'atleta e del Legale Rappresentante della Società sportiva.

5. Per gli atleti che non hanno compiuto il 18° anno di età è altresì obbligatoria la firma per consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

6. In carenza di uno di tali documenti, e/o in mancanza dei requisiti prescritti, non verrà dato corso al tesseramento.

ART. 17 - RINNOVO DEL TESSERAMENTO DEGLI ATLETI

1. Le Società sportive possono procedere automaticamente al rinnovo del tesseramento per tutti gli atleti in posizione di vincolo pagando la prevista quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

2. Per rinnovare il tesseramento dei propri atleti, le Società sportive interessate, entro il termine previsto dal Consiglio Federale, dovranno avvalersi della procedura automatizzata on-line.

ART. 18 - CATEGORIE DEGLI ATLETI

1. Gli atleti sono inquadrati in categorie sulla base dell'età anagrafica, secondo quanto previsto nelle Norme di attività di ogni singola disciplina, stabilite annualmente dal Consiglio Federale.

2. Dall'inquadramento nella categoria deriva l'attività sportiva federale a cui l'atleta potrà prendere parte.

ART. 19 – TRASFERIMENTI DI ATLETI

1. Le richieste di trasferimento di atleti in età di vincolo sportivo debbono essere sottoposte alla FISR tramite il previsto modulo e la procedura on-line, sul quale l'atleta e il Legale Rappresentante della nuova Società sportiva confermano il trasferimento del vincolo, salvo il nulla osta concesso dalla Società sportiva cedente.

2. Per procedere al trasferimento la Società sportiva cedente deve aver prima rinnovato il tesseramento dell'atleta per la stagione sportiva per la quale si richiede il trasferimento.

3. Le richieste di trasferimento possono essere presentate solo nei periodi temporali e nei limiti stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

4. Gli effetti del trasferimento sono la creazione del vincolo e il tesseramento dell'atleta con la nuova Società sportiva.

5. Per la sola disciplina dell'Hockey è consentito anche il trasferimento temporaneo di atleti (prestito) ad altra Società sportiva con le stesse modalità operative del trasferimento definitivo.

6. E' consentito anche l'utilizzo di un atleta per una singola disciplina con altra Società sportiva nel caso in cui la Società sportiva di origine non ne preveda la pratica.

7. Nei casi previsti ai precedenti commi 5 e 6 il vincolo sportivo rimane presso la Società sportiva di origine.

8. Le posizioni di tesseramento di trasferimento temporaneo terminano, automaticamente, l'ultimo giorno della stagione sportiva per la quale erano state aperte.

9. Nel caso in cui la Società sportiva ricevente rinunci al prestito prima della naturale scadenza, l'atleta potrà essere ulteriormente trasferito, a titolo definitivo o temporaneo, una sola volta e sempre nel rispetto dei periodi temporali previsti dalle norme stabilite dal Consiglio Federale.

ART. 20 - SCIoglimento DEL VINCOLO

1. Il vincolo sportivo può essere sciolto anticipatamente. Competente ad esaminare l'ammissibilità delle domande di scioglimento del vincolo è la Commissione Tesseramento.

2. Il nuovo tesseramento potrà decorrere dal giorno successivo al provvedimento di scioglimento del vincolo. L'atleta però potrà partecipare all'attività agonistica solo nel caso in cui non abbia svolto attività Federale che dia alla società per cui gareggia punteggio utile all'attribuzione di voti assembleari nel corso della stagione sportiva per la quale è attivato il nuovo tesseramento.

3. In caso di scioglimento del vincolo è dovuto, se richiesto dalla Società sportiva cedente, un premio di addestramento e formazione tecnica, con riferimento a quanto previsto all'art. **22**, che dovrà essere corrisposto dalla Società sportiva che opererà il nuovo tesseramento successivo allo scioglimento del vincolo stesso.

4. Lo scioglimento del vincolo può configurarsi nelle seguenti condizioni:

a) cambio di residenza dell'atleta

Nel caso in cui l'atleta trasferisca la propria residenza in comune diverso da quello nel quale ha sede la Società sportiva di vincolo, e sempre che tale trasferimento costituisca effettivo impedimento al proseguimento dell'attività agonistica, potrà presentare domanda di scioglimento del vincolo alla Commissione Tesseramento.

Per quanto riguarda il settore hockey il cambio di residenza costituisce motivo di scioglimento del vincolo sportivo, limitatamente agli atleti che non hanno ancora compiuto il 15° anno di età.

b) mancata assistenza tecnica da parte della Società sportiva

Le Società sportive affiliate sono tenute a fornire la necessaria assistenza tecnica ai propri atleti tesserati, tra l'altro, per mezzo di tecnici in possesso di una delle qualifiche tecniche rilasciate dalla FISR. Esse devono inoltre consentire e facilitare la partecipazione dei propri atleti alle gare alle quali sono idonei a partecipare. In conseguenza di grave inosservanza dei suddetti doveri, protrattasi per almeno una stagione sportiva, gli atleti possono presentare domanda, motivata e documentata, di scioglimento del vincolo alla Commissione Tesseramento.

c) mancata partecipazione all'attività sociale per volontà dell'atleta

La mancata partecipazione all'attività agonistica dipendente dalla volontà dell'atleta, non comporta la decadenza del vincolo sportivo.

In questo caso l'atleta potrà essere tesserato per altre Società sportive solo dopo un'inattività protratta di almeno una stagione sportiva.

Gli atleti devono darne comunicazione alla Società sportiva e alla FISR entro il 60° giorni dall'inizio della stagione sportiva e devono comunque presentare domanda di scioglimento del vincolo, motivata e documentata, nei termini previsti, alla Commissione Tesseramento.

d) cambio di disciplina sportiva

Nel caso in cui un atleta decida di interrompere la pratica di una determinata disciplina federale a favore della pratica di un'altra disciplina federale, può presentare domanda di scioglimento del vincolo alla Commissione Tesseramento, motivata ed indicando nel particolare la nuova disciplina che si intende praticare.

La richiesta può essere inoltrata solo nel caso in cui la propria Società sportiva di vincolo non abbia partecipato a gare e manifestazioni nella nuova disciplina scelta dall'atleta, nella stagione precedente a quella per la quale l'atleta intende cambiare disciplina.

A seguito della decisione di scioglimento del vincolo da parte della Commissione il vincolo viene sciolto solo al verificarsi del tesseramento per la nuova Società sportiva affiliata per la disciplina prescelta dall'atleta. L'atleta che ottiene lo scioglimento del vincolo per cambio disciplina non potrà tesserarsi con nessuna Società sportiva per la disciplina abbandonata nelle 2 stagioni sportive successive a quella in cui è avvenuto lo scioglimento del vincolo.

ART. 21 - SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO – PROCEDURA

1. La domanda di scioglimento del vincolo va presentata, per il tramite della Segreteria Generale, alla Commissione Tesseramento:

- al verificarsi della condizione per quanto previsto al precedente art. 20, comma 4 punto a);
- nel periodo stabilito annualmente dal Consiglio Federale per i casi di cui all'art. 20 comma 4 punti b), c) e d).

2. La domanda, in forma scritta, e corredata della ricevuta di pagamento della tassa prevista, firmata dall'atleta o dagli esercenti la patria potestà genitoriale se minorenni, deve essere motivata e documentata e deve contenere l'impegno dell'atleta a versare alla Società sportiva titolare del vincolo tutte le somme alla stessa dovute a qualsiasi titolo e riferite all'anno di tesseramento in corso e l'eventuale premio di addestramento, se richiesto.

3. Copia della domanda deve essere contestualmente inviata, a mezzo raccomandata A.R. (o tramite posta elettronica certificata a corrispondente indirizzo pec), alla Società sportiva titolare del vincolo. La copia della ricevuta della raccomandata comprovante l'invio della domanda alla Società sportiva di vincolo, (o la certificazione di invio tramite pec) deve essere allegata a quella trasmessa alla Segreteria Generale – Segr. Giustizia Sportiva.

4. Entro sette giorni dal ricevimento della notifica della domanda di scioglimento anticipato del vincolo (data riportata sulla cartolina di ritorno in caso di raccomandata o dal ricevimento del messaggio di "consegna" in casi di PEC) , la Società sportiva titolare del vincolo può proporre le proprie eccezioni e deduzioni con memoria da inviare a mezzo raccomandata A.R. (o tramite posta elettronica certificata) alla –FISR, corredata della ricevuta di pagamento della tassa prevista, nella quale dovrà essere contenuta l'eventuale somma richiesta relativa al premio di preparazione e addestramento, indicante nel dettaglio i parametri utilizzati per il calcolo.
5. Copia della memoria deve essere inviata, entro lo stesso termine, dalla Società sportiva, con lo stesso mezzo (o tramite posta elettronica certificata a corrispondente indirizzo pec), all'atleta e, copia della ricevuta della raccomandata o la certificazione di invio tramite pec deve essere inviata alla FISR.
6. In presenza delle motivazioni di cui all'art. 20, punto b (mancata assistenza tecnica da parte della Società sportiva) o punto c (mancata partecipazione all'attività sociale per volontà dell'atleta), l'interessato può richiedere entro sette giorni dalla ricezione della richiesta dell'indennità di cui sopra, l'intervento della Commissione Tesseramento per la determinazione dell'indennità di addestramento e formazione tecnica, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 22 comma 1.
7. Tale richiesta dovrà essere inviata contestualmente a mezzo raccomandata A.R. (o tramite posta elettronica certificata) alla Società sportiva interessata. Copia della relativa ricevuta deve essere inviata alla Segreteria Generale – Segr. Giustizia Sportiva.
8. Tutte le comunicazioni sopra indicate possono essere inviate con altro mezzo che assicuri l'eventuale ricezione da parte di tutti gli interessati.
9. Istruita la pratica, la Segreteria Federale la trasmette alla Commissione Tesseramento, che accerta la sussistenza delle cause di scioglimento anticipato del vincolo determinando, se ne ricorrono i presupposti, l'ammontare del premio di addestramento e formazione tecnica ai sensi del precedente articolo 22.
10. La Commissione Tesseramento ha facoltà di ascoltare le parti per acquisire eventuali dichiarazioni aggiuntive, anche scritte.

ART. 22 - MODALITA' DI CALCOLO DEL PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA

1. Le modalità di calcolo del premio di addestramento e formazione tecnica sono definite, entro il 31 maggio di ogni anno con riferimento alla stagione sportiva successiva, da una apposita delibera del Consiglio Federale.
2. Il pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica non è dovuto nel caso in cui, per lo stesso atleta, sia già stato corrisposto successivamente al 2014.
3. Il valore del premio di addestramento e formazione tecnica si riduce del 50% dopo un anno di mancato tesseramento e si azzerà dopo due anni consecutivi di mancato tesseramento.

ART. 23 – AMATORI (NON AGONISTI)

1. Gli amatori sono coloro che, a partire dal 3° anno di età, praticano l'attività sportiva in forma non agonistica così come previsto dalle Norme federali.
2. Il loro tesseramento avviene attraverso le Società sportive affiliate per il tramite della prevista modulistica e delle procedure on-line.
3. L'attività sportiva è regolamentata dalle norme annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

4. Nel sottoscrivere la richiesta di tesseramento l'atleta o, in caso di minore, l'esercente la potestà genitoriale, deve dichiarare di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti federali.
5. Gli amatori devono essere in possesso della certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
6. Le Società sportive, sotto la diretta responsabilità del Legale Rappresentante, devono vigilare affinché la validità del certificato medico copra l'intera durata del tesseramento.

ART. 24 - TESSERAMENTO DI ATLETI CITTADINI STRANIERI E DI ATLETI PROVENIENTI DA FEDERAZIONI STRANIERE

1. Il Consiglio Federale stabilisce annualmente e per ogni singola disciplina, il numero di atleti cittadini stranieri ed atleti provenienti da Federazioni straniere che le Società sportive possono tesserare.
2. Nel caso di atleti extracomunitari l'ingresso è anche vincolato al numero massimo degli sportivi che possono entrare in Italia, che il Coni, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, nonché alla normativa emanata dal Consiglio Nazionale del Coni, assegna ad ogni Federazione in base alle effettive singole esigenze.
3. A tutti gli atleti sopraccitati sono applicabili le disposizioni sul tesseramento contenute nello Statuto Federale e nel presente Regolamento, in quanto compatibili.
4. Il Consiglio Federale stabilisce annualmente la procedura e la documentazione che dovrà essere presentata per procedere al tesseramento.
5. Per il tesseramento nel settore Hockey inoltre si applicano le disposizioni previste dalla FIRS nonché dai rispettivi Comitati Tecnici Internazionali della World Skate.
6. Gli atleti provenienti da Federazioni straniere e gli atleti cittadini stranieri potranno partecipare a tutte le gare e manifestazioni federali previste dalle rispettive norme regolamentari delle discipline.
7. Gli atleti che provengono da Federazioni straniere e tesserati in qualità di cittadini italiani, perché in possesso di doppia nazionalità, non possono partecipare a gare indette dalla FIRS per conto della nazione di provenienza senza il consenso della Federazione Italiana.

ART. 25 - TESSERAMENTO DI CITTADINI STRANIERI IN QUOTA DI ATLETI DI FEDERAZIONE ITALIANA

1. E' possibile tesserare in quota "atleta italiano" il cittadino straniero mai tesserato con una Federazione straniera o già tesserato con Federazione straniera a condizione che sia residente in Italia per motivi di lavoro o studio o, nel caso di minore, che lo sia il capofamiglia.
2. Nel caso di cittadini extracomunitari gli stessi dovranno essere in possesso anche di regolare permesso di soggiorno non a carattere sportivo.
3. La documentazione per l'atleta già tesserato con Federazione straniera deve obbligatoriamente essere completata dal nulla osta della Federazione di origine.
4. A tutti gli atleti sopraccitati sono applicabili le disposizioni sul tesseramento contenute nello Statuto Federale e nel presente Regolamento, in quanto compatibili.
5. Il Consiglio Federale stabilisce annualmente la procedura e la documentazione che dovrà essere presentata per procedere al tesseramento.
6. La partecipazione alla attività federale è regolata con provvedimenti annuali del Consiglio Federale.
7. La partecipazione ai Campionati Seniores delle discipline dell'hockey e la possibilità di fregiarsi del titolo di Campione Italiano delle competizioni individuali seniores delle altre discipline, sono rimandate alle Norme annuali per l'attività delle singole discipline.

8. Nel caso di atleta mai tesserato con Federazione straniera, trascorsi cinque anni ininterrotti di tesseramento con FISR:

- se il primo tesseramento è avvenuto prima del compimento del 18° anno di età, l'atleta acquisisce lo status di atleta di formazione italiana senza alcuna limitazione;
- se il primo tesseramento è avvenuto successivamente al compimento del 18° anno di età, l'atleta acquisisce lo status di atleta di formazione italiana a seguito dell'ottenimento della cittadinanza italiana.

9. Lo status di atleta di formazione italiana è riconosciuto con provvedimento del Settore Tecnico competente.

ART. 26 – TESSERAMENTO DI ATLETI ITALIANI PER FEDERAZIONE STRANIERA

1. Gli atleti italiani tesserati FISR possono tesserarsi per Società sportive estere, a seguito del rilascio del nulla osta da parte della FISR, e previo pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica, se dovuto, di cui all'art. **22** del presente Regolamento, alla Società sportiva di vincolo.

2. Il mancato rilascio del suddetto nulla osta da parte di FISR non permette il tesseramento con altra Federazione e comporta il mantenimento del vincolo sportivo presso la Società sportiva. Il mancato rispetto di quanto previsto nel precedente punto 1, comporta il deferimento agli organi di giustizia competenti per l'adozione dei provvedimenti disciplinari.

ART. 27 - DOPPIO TESSERAMENTO E INCOMPATIBILITA'

1. Non è ammesso il doppio tesseramento nello stesso settore per la stessa categoria tra quelle previste all'art. **9** dello Statuto Federale.

Per un Atleta è compatibile:

- essere Atleta per la stessa Società sportiva in settori diversi;
- essere Legale Rappresentante della propria Società sportiva;
- essere Dirigente nella propria Società sportiva;
- essere Tecnico o Ruolo Tecnico in qualsiasi settore;
- essere Giudice-Arbitro in settori diversi;

Per un Legale Rappresentante di Società sportiva è compatibile:

- essere Atleta nella propria Società sportiva;
- essere Tecnico o Ruolo Tecnico in qualsiasi settore;

Per un Dirigente di Società sportiva è compatibile:

- essere Atleta nella propria Società sportiva;
- essere Tecnico o Ruolo Tecnico in qualsiasi settore;
- essere Giudice-Arbitro in settori per i quali la propria Società sportiva non è affiliata;

Per un Tecnico di un settore è compatibile:

- essere Tecnico in altri settori;
- essere Atleta in qualsiasi settore;
- essere Legale Rappresentante di una Società sportiva;
- essere Dirigente di Società sportiva;
- essere Giudice-Arbitro di settori diversi;
- essere Ruolo Tecnico;

Per un Giudice-Arbitro di un settore è compatibile:

- essere Giudice Arbitro di settori diversi;
- essere Atleta di settore diversi;
- essere Dirigente di Società sportiva non affiliata nel proprio settore;
- essere Tecnico in settori diversi;
- essere Ruolo Tecnico in settori diversi;

Per un Ruolo Tecnico di un settore è compatibile:

- essere Atleta;
- essere Legale Rappresentante di una Società sportiva;
- essere Dirigente di una Società sportiva;
- essere Tecnico;
- essere Giudice-Arbitro in settori diversi;
- essere Ruolo Tecnico in altri settori;

Ulteriori specifiche relative alle incompatibilità delle cariche federali elettive e di nomina sono previste all'art. **59** dello Statuto Federale.

ART. 28 – QUOTE E PROVVEDIMENTI DI TESSERAMENTO

1. Le quote di tesseramento sono deliberate annualmente dal Consiglio Federale.
2. Le decisioni sulle affiliazioni, le variazioni di personalità giuridica, le fusioni, le incorporazioni, le scissioni e le cessioni del Diritto sportivo sono deliberate dal Consiglio Federale.
3. I provvedimenti relativi ai tesseramenti sono di competenza della Segreteria Generale per il tramite dell'Ufficio Tesseramento.
4. Le istanze avverso i provvedimenti dell'Ufficio Tesseramento si presentano alla Commissione Tesseramento.

TITOLO III - ORGANI FEDERALI

ART. 29 – GENERALITA'

1. Gli organi federali della Federazione hanno le attribuzioni ed esercitano i poteri loro esplicitamente riconosciuti dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento, per il raggiungimento dei fini istituzionali.
2. In conformità alle disposizioni statutarie, sono organi centrali della Federazione:
 - a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Presidente della Federazione;
 - c) il Consiglio Federale;
 - d) il Segretario Generale;
 - e) il Collegio dei Revisori Contabili.
3. In conformità alle disposizioni statutarie, sono organi periferici della Federazione:
 - a) il Comitato Regionale;
 - b) l'Assemblea Regionale;
 - c) il Presidente del Comitato Regionale;
 - d) il Consiglio Regionale;
 - e) il Delegato Regionale;
 - f) il Delegato Territoriale.

ART. 30 - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Salvo quanto disposto in specifici articoli del presente Regolamento, per il funzionamento degli Organi collegiali, degli Organismi e delle Commissioni previste all'art. **13** comma 1 lettera e) e all'art. **30** comma 2 lettera dd) dello Statuto Federale, valgono le seguenti disposizioni comuni.
2. Le riunioni degli Organi Collegiali elettivi sono convocate dal loro Presidente o da chi ne fa le veci. Ulteriori specifiche relative alla convocazione del Consiglio federale sono previste all'art. **29** dello Statuto Federale.
3. Le deliberazioni o le decisioni si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, decide il voto di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
4. Le votazioni avvengono in forma palese per alzata di mano (e controprova) o per appello nominale. Per le nomine o per la particolare natura dell'argomento trattato, è riservata la possibilità, a chi presiede la riunione, di proporre all'organo collegiale che approva a maggioranza dei presenti, l'adozione del voto segreto.
5. Delle riunioni del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Contabili e del Consiglio Regionale deve essere predisposto, da parte del Segretario della riunione, apposito verbale da trasmettere ai componenti dell'organo, al massimo entro i 5 giorni precedenti la successiva riunione, per la relativa approvazione. I verbali e gli atti delle riunioni, sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e da chi ha esteso il verbale stesso, debbono essere conservati per la durata di dieci anni, in forma cartacea o digitale.

SEZIONE I – L'ASSEMBLEA NAZIONALE

ART. 31 - NORME GENERALI

1. L'Assemblea Nazionale può essere sia Ordinaria che Straordinaria. Le competenze specifiche di ciascuna di dette Assemblee sono stabilite dall'art. **14** dello Statuto Federale.
2. L'Assemblea Nazionale è composta dalle figure previste all'art. **15** dello Statuto Federale.

ART. 32 - INDIZIONE E PUBBLICITA'

1. L'Assemblea Nazionale è indetta con delibera del Consiglio Federale, che ne stabilisce la data, la sede e l'ordine del giorno.
2. La Segreteria Generale cura la pubblicità dell'indizione assembleare tramite il sito federale e con una specifica comunicazione diretta a tutte le Società sportive e a tutti i tecnici.

ART. 33 - CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione agli aventi diritto, deve essere effettuato mediante comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) ovvero, nel caso in cui l'affiliato non disponga di PEC, con raccomandata postale, spedita alle società almeno 60 giorni prima della data stabilita, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale. La convocazione, con gli allegati è altresì pubblicata sulla homepage del sito internet federale.
2. La convocazione dell'Assemblea deve riportare la sede, la data, l'orario in prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno e, in allegato, il numero dei voti spettanti ad ogni avente diritto.
3. I voti assegnati agli aventi diritto sono calcolati sulla base delle classifiche di settore dell'ultima stagione sportiva completata rispetto alla data assembleare e pubblicate annualmente, al termine di ogni stagione sportiva, redatte secondo quanto previsto dall'articolo **23** dello Statuto Federale.
4. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI esplicitate nel successivo art. 33 bis.

ART. 33 bis – IMPUGNAZIONE DELLA TABELLA DEI VOTI

1. Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione della tabella dei voti sul sito internet federale, l'affiliata avente diritto al voto, l'affiliata che è stata esclusa dal voto ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'errata od omessa attribuzione dei voti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della affiliata ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
2. Laddove l'impugnazione riguardi l'errata attribuzione di voti ad un'altra/e affiliata/e e nei casi in cui sia proposto dal Procuratore Federale il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'affiliata o alle affiliate controinteressate la quale/le quali ha/hanno la facoltà di presentare le proprie

controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.

3. Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale

4. Le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. L'appello deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al punto 2.

5. La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.

6. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà la tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale

ART. 34 - DIREZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è diretta da un Presidente eletto dall'Assemblea stessa, egli:

- dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
- ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
- regola l'ordine e la durata degli interventi, sulla base delle richieste pervenute ed in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. La concessione delle repliche è rimessa alla sua facoltà discrezionale;
- determina le modalità di votazione tenendo conto di quanto previsto dagli articoli **40** e **42** del presente Regolamento;
- dà comunicazione dei risultati delle votazioni e, in caso di Assemblea elettiva, proclama gli eletti dall'Assemblea;
- esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno dichiara chiusa l'Assemblea;
- controlla la rispondenza della stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

2. Nella Assemblea Nazionale elettiva i componenti dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione Verifica Poteri e di scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali. Il Presidente, inoltre, è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.

ART. 35 - ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno dei lavori comprende l'indicazione degli argomenti da esaminare e da deliberare.

2. Nel caso di Assemblea convocata secondo quanto previsto dallo Statuto Federale all'art. **16** comma 3 gli argomenti motivanti la richiesta devono essere posti all'ordine del giorno.

3. Non possono essere oggetto di deliberazione argomenti trattati nelle varie o che non siano stati posti all'ordine del giorno.

ART. 36 - REGOLARITA' DI COSTITUZIONE

1. Le Assemblee Nazionali sono validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti direttamente o per delega almeno la metà degli aventi diritto a voto.
2. In seconda convocazione, fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione, le Assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei rappresentanti presenti, salvo il caso delle Assemblee elettive per le quali è richiesta la presenza diretta o per delega almeno del 20% degli aventi diritto al voto.
3. Nel caso di Assemblea Straordinaria indetta per votare la proposta di scioglimento della Federazione si richiamano le norme del Codice Civile.

ART. 37 – APERTURA DELLE ASSEMBLEE

1. L'apertura dei lavori assembleari compete al Presidente Federale o comunque a chi ha provveduto alla convocazione.
2. All'ora indicata nell'atto di convocazione in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri, esaminata la legittimazione di tutti i rappresentanti presenti fino a quel momento, accerta se si sia istituita la maggioranza degli aventi diritto a voto, a norma di Statuto Federale, per la costituzione dell'Assemblea stessa.
3. In caso affermativo, sospende i suoi lavori e passa a redigere il verbale di cui all'art. **38** comma 6 del presente Regolamento. In caso negativo riprende i lavori continuando la verifica di tutti i rappresentanti che si presenteranno entro l'ora esatta indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea in seconda convocazione, redigendo al termine, il predetto verbale.
4. Il Presidente Federale o chi ne fa le veci da lettura del verbale della Commissione Verifica Poteri e dichiara aperta l'Assemblea invitando i Delegati ad eleggere l'ufficio di Presidenza e la Commissione di Scrutinio.
5. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è costituito dal Presidente e da un vice Presidente, avente il compito di sostituirlo in caso di assenza, e da un Segretario.
6. Le elezioni dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione Scrutinio avvengono per acclamazione o per appello nominale.
7. A tali cariche non possono essere eletti coloro che risultino candidati alle cariche le cui elezioni sono previste all'Ordine del Giorno dell'Assemblea.
8. Su proposta del Presidente dell'Assemblea, l'Assemblea può deliberare di prorogare i lavori della Commissione Verifica Poteri stabilendo comunque un termine ultimo.
9. Il Presidente dell'Assemblea da lettura degli eventuali ricorsi presentati ai sensi dell'art. **38**, comma 5 e 7 del presente regolamento e prima di passare ai punti successivi previsti all'ordine del giorno, invita i Delegati ad esprimersi in merito. Dalla votazione sono esclusi i ricorrenti.

ART. 38 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI

1. Nelle Assemblee Nazionali, la verifica poteri è affidata ad apposita Commissione composta da 5 componenti, di cui 3 effettivi e 2 supplenti, scelti tra i componenti della Corte Sportiva di Appello e/o della Corte Federale di Appello e presieduta dal Presidente di quest'ultima o, in assenza, dal Presidente della Corte Sportiva di Appello o, in assenza, dal componente più anziano di età.
2. Nell'Assemblea elettiva il Presidente della Commissione verifica poteri è nominato dalla FISR d'intesa con il CONI.
- 3 Per la validità delle deliberazioni della Commissione Verifica Poteri è necessaria la presenza di almeno tre componenti compreso il Presidente.

4. La Commissione Verifica Poteri si insedia almeno due ore prima dell'orario previsto per la prima convocazione.
5. La Commissione, organo permanente dell'Assemblea, controlla la regolarità della partecipazione delle Società sportive e l'identità dei rappresentanti, accerta la validità delle deleghe, trattenendone una copia e vistando quella da restituire al delegato.
6. Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza di una Società sportiva in Assemblea, la Commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dall'intestatario della delega, con la dichiarazione espressa di volere o non volere proporre ricorso all'Assemblea.
7. Al termine dei suoi lavori, la Commissione redige un verbale conclusivo, dal quale debbono risultare:
 - a) il numero complessivo dei voti attribuiti rispettivamente alle Società sportive, ai Delegati degli Atleti ed ai Delegati dei Tecnici sportivi;
 - b) il numero delle Società sportive presenti o rappresentate in Assemblea ed il totale dei voti alle stesse attribuiti;
 - c) il numero dei Delegati degli Atleti ed il numero complessivo dei voti agli stessi attribuiti;
 - d) il numero dei Delegati dei Tecnici Sportivi ed il numero complessivo dei voti agli stessi attribuiti.
 - e) Il numero dei voti complessivamente presenti o rappresentati.
8. La Commissione Verifica Poteri deve altresì comunicare a chi assume la Presidenza temporanea delle Assemblee i ricorsi avverso l'operato della Commissione stessa, affinché possa sottoporli all'esame dell'Assemblea.
9. La Commissione Verifica Poteri provvede a consegnare ai Delegati, all'atto di ogni votazione, le schede relative al numero dei voti spettanti.

ART. 39 - COMMISSIONE DI SCRUTINIO

1. La Commissione di scrutinio è composta da un Presidente ed almeno due componenti ed è eletta dall'Assemblea.
2. La Commissione di scrutinio ha il compito di provvedere alle operazioni di scrutinio delle votazioni.
3. Al termine dello scrutinio, dopo aver redatto il relativo verbale, la Commissione trasmette i risultati della votazione al Presidente dell'Assemblea.

ART. 40 – VOTAZIONI

1. Le votazioni possono essere svolte:
 - a) per acclamazione, se trattasi della nomina degli organi dell'Assemblea;
 - b) per alzata di mano e controprova, se così deciso dall'Assemblea;
 - c) per appello nominale;
 - d) con modalità segreta, se trattasi di elezioni a cariche federali;
 - e) con modalità segreta, se richiesto da almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto.
2. La modalità prescelta tra quelle previste alle lettere a), b), e c) è competenza del Presidente dell'Assemblea. In relazione alle votazioni di cui al comma precedente, lett.d), si adottano sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI.
3. Tutte le votazioni per le elezioni devono avvenire mediante modalità segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e per la Commissione Scrutinio che possono essere eletti per acclamazione.

4. La votazione per acclamazione deve avvenire all'unanimità.
5. Nelle votazioni che riguardano più componenti, gli aventi diritto a voto hanno la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.
6. Il computo dei voti è affidato ai componenti della Commissione Scrutinio, sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.
7. Salvo il caso di votazioni con sistema elettronico, per il quale si osservano le disposizioni emanate dal Coni esplicitate nel successivo art. 40 bis, nei casi di votazioni con schede cartacee valgono le norme previste nei successivi commi.
8. Le schede di votazione devono essere conservate ed allegare al verbale dell'Assemblea.
9. Ai fini del calcolo dei voti espressi non si tiene conto delle astensioni e, se la votazione avviene per scrutinio segreto, non si tiene conto delle schede bianche e di quelle nulle.
10. Nelle Assemblee Elettive i rappresentanti delle Società sportive aventi diritto a voto e i delegati degli Atleti e dei Tecnici sportivi partecipano congiuntamente alle votazioni per la elezione del Presidente Federale, del Consiglio Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori Contabili.
11. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti nelle rispettive liste. A parità di voti, si fa ricorso a votazioni di ballottaggio tra i candidati classificati "ex aequo" solo nel caso in cui si rendesse necessaria una ulteriore graduazione di preferenze per definire gli eletti.
12. I voti vengono espressi su apposita scheda conforme ai modelli approvati dal Consiglio Federale, che comunque deve garantire l'anonimato dei votanti.
13. Sulle schede saranno elencati tutti i candidati alla stessa carica per l'espressione delle preferenze
14. Le schede sulle quali saranno espresse preferenze in numero superiore al numero degli eleggibili, sono nulle.
15. Le schede sulle quali siano apposti segni identificativi oltre a quelli messi per indicare il voto di preferenza sono nulle.
16. Le schede con nominativi che non sono tra i candidati e pertanto non sono riportati a stampa sulle schede stesse, sono nulle.

ART. 40 bis – VOTAZIONI CON SISTEMA DI VOTO ELETTRONICO

1. Se il numero delle affiliate aventi diritto al voto è maggiore di 400 l'adozione di un sistema di voto elettronico in occasione dell'assemblea elettiva nazionale è obbligatorio.
2. Nelle assemblee elettive per gli organi territoriali l'utilizzo del voto elettronico è facoltativo.
3. La procedura informatizzata di votazione in forma elettronica è suddivisa in due fasi distinte:

- I. Accreditamento
- II. Votazioni/scrutinio

4. Il sistema dovrà essere sviluppato in modo da garantire quali condizioni minime che:

I. Accreditamento

5. Per snellire e velocizzare la fase di accreditamento, questa avvenga quanto più possibile su di un data base già approntato dalla FISR contenente l'elenco degli aventi diritto al voto e i dati anagrafici del rappresentante dell'avente diritto presente in assemblea o dell'eventuale delegato o dell'eventuale supplente (ad es. Presidente-legale rappresentante dell'affiliato/delegato componente del consiglio direttivo, atleta/supplente, tecnico/supplente). Nel caso fosse necessario, per l'approntamento del suddetto data base le FSN/DSA faranno richiesta alle proprie affiliate dei nominativi occorrenti entro un termine prestabilito antecedente lo svolgimento dell'assemblea. Il sistema dovrà consentire, su decisione della Commissione Verifica Poteri, eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni del suddetto elenco durante la fase di accredito in assemblea.

6. Sia possibile registrare le deleghe esclusivamente nel numero e nelle modalità consentite dalla normativa di riferimento.
7. Il calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi avvenga in assoluto rispetto di quanto previsto dallo statuto federale e dalla normativa vigente in materia (L. 8/2018).
8. La procedura rilasci in tempo reale report/verbali relativi alla fase di accertamento del raggiungimento del quorum comprensivi delle consistenze numeriche delle varie componenti presenti, del calcolo delle maggioranze occorrenti nelle fasi elettorali ed infine dei risultati delle varie elezioni.
9. Venga assegnato a ciascun votante l'esatto numero dei voti di propria spettanza.

II. Votazioni/scrutinio

10. Il voto sia effettuato in maniera del tutto anonima e segreta in apposite cabine di voto dove verranno allocati idonei dispositivi informatici (pc, tablet ecc.) sui quali votare.
11. Non si possa in alcun modo risalire al voto espresso dai singoli votanti né direttamente né indirettamente.
12. Il voto sia univoco (l'avente diritto potrà votare solo una volta per singola votazione ed esclusivamente per la propria categoria di appartenenza).
13. Sia consentito votare "scheda bianca".
14. Sia impossibile per il votante rendere un voto nullo.
15. Al votante dovrà essere consentito esprimere una sola preferenza per l'elezione del Presidente Federale e per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti mentre per quanto riguarda l'elezione dei componenti del Consiglio Federale il sistema non dovrà consentire l'espressione di preferenze in misura superiore a quelle previste nei singoli statuti federali (fino a totale copertura dei posti disponibili o in misura inferiore).
16. Dovrà essere approntata una modalità di eventuale verifica "manuale" della corrispondenza fra il numero dei votanti, i voti totali ed i voti espressi (ad es. attraverso la stampa di ricevute di avvenuta votazione che garantiscano comunque l'anonimato).
17. Sia possibile effettuare una o più fasi successive di ballottaggi nei casi previsti dalla normativa di riferimento.

ART. 41 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

1. Tutti i verbali delle Assemblee Nazionali sono redatti a cura del Segretario dell'Assemblea e firmati oltre che dal Segretario, dal Presidente dell'Assemblea in duplice esemplare.
2. I verbali dell'Assemblea Nazionale avente all'ordine del giorno lo scioglimento della Federazione o le modifiche statutarie devono essere redatti da un notaio.

ART. 42 – ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEI CONSIGLIERI FEDERALI

1. Possono essere eletti alla carica di Presidente o di componenti del Consiglio Federale i tesserati in possesso dei requisiti stabiliti dall' art. **58** dello Statuto Federale e che abbiano presentato le loro candidature nei termini e con le modalità stabilite dall'art. **57** dello Statuto Federale.
2. Scaduti i termini, la Segreteria Generale provvederà agli adempimenti previsti dall'art. **45** del presente Regolamento.
3. L'elezione del Presidente e dei Componenti il Consiglio Federale avviene con votazioni separate e successive.
4. La votazione per il Consiglio Federale avviene con tre votazioni diverse corrispondenti rispettivamente ai Consiglieri Federali, Consiglieri Federali Atleti e al Consigliere Federale Tecnico.
5. Il Presidente dell'Assemblea, esaurite le operazioni di scrutinio della votazione del Presidente, comunica il risultato e proclama l'elezione del Presidente Federale.

6. Il Presidente dell'Assemblea, esaurite le operazioni di scrutinio della votazione dei Consiglieri Federali, comunica i risultati all'Assemblea e procede alla proclamazione dei Consiglieri eletti.

ART. 43 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI.

1. Possono essere eletti alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori Contabili i tesserati in possesso dei requisiti stabiliti dall' art. **58** dello Statuto Federale e che abbiano presentato le loro candidature nei termini e con le modalità stabiliti dall'art. **57** dello Statuto Federale.
2. Scaduti i termini la Segreteria Generale provvederà agli adempimenti previsti dall'art. **45** del presente Regolamento.
3. Sul sistema di votazione vengono riportati i nomi di tutti i candidati alla elezione di Presidente del Collegio dei Revisori Contabili.
4. Il Presidente dell'Assemblea, esaurite le operazioni di scrutinio della votazione del Presidente del Collegio dei Revisori Contabili, comunica il risultato all'Assemblea e procede alla proclamazione del Presidente eletto.

ART. 44 – CANDIDATURE

1. I requisiti per la presentazione delle candidature sono previste all'art. **58** e le modalità sono previste all'articolo **57** dello Statuto Federale.
2. Le candidature, redatte con la prevista modulistica, devono pervenire alla Segreteria Generale entro il termine stabilito e riportato sulla convocazione assembleare.
3. Le candidature pervenute vengono protocollate per giorno e ora.
4. La candidatura deve essere sottoscritta dall'interessato con firma autografa.
5. Gli accrediti previsti a supporto della candidatura devono essere allegati in originale.
6. Gli accrediti devono riferirsi espressamente all'Assemblea cui la candidatura è collegata ed alla data di celebrazione della stessa e non devono contenere cancellature o correzioni di qualsiasi genere.
7. Nel caso di Assemblea Nazionale elettiva, le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso l'elenco delle candidature è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi anche solo parzialmente nonché da parte della Procura federale.
8. Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì comunicazione dalla Segreteria Generale FISR a mezzo PEC (o mezzo equipollente) entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione di cui al precedente art. 44 comma 7.
9. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo le modalità e procedure previste nel successivo art. 44 bis.

ART. 44 bis – IMPUGNAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale di cui al precedente art. 44 comma 7, il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.

2. L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo PEC nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo PEC, entro tre giorni dal ricevimento del ricorso.
3. Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale
4. Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al punto 3.
5. La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
6. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo in caso di appello la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.
7. Per le candidature alle cariche elettive territoriali l'impugnazione si propone in unico grado al Tribunale Federale, con le modalità, i termini e le procedure di cui al presente articolo.

ART. 45 - FORMAZIONE DELLE LISTE

1. Scaduti i termini prescritti, indicati nell'art. **57** dello Statuto Federale, il Segretario Generale provvede alla compilazione delle liste suddivise per cariche, elencando e numerando i candidati a ciascuna carica in ordine alfabetico.
2. Il Segretario Generale provvede a rendere pubbliche le liste predette mediante pubblicazione sul sito federale almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dei lavori assembleari.
3. Il giorno dell'Assemblea le liste verranno consegnate al Presidente dell'Assemblea il quale ne darà lettura in aula.
4. Esse dovranno inoltre essere esposte nella sala del seggio per tutto il periodo della votazione.

ART. 46 - RICORSI PER OMESSA O ERRATA ATTRIBUZIONE DEI VOTI

1. Gli aventi diritto a voto nonché la Procura Federale, possono avanzare ricorso avverso i dati risultanti dall'elenco allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea, sia per omessa che per errata attribuzione di voti.
2. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

SEZIONE II – ALTRI ORGANI CENTRALI

ART. 47 – IL PRESIDENTE FEDERALE

1. Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea Nazionale secondo quanto previsto dall'Art. **24** dello Statuto Federale.

ART. 48 - ATTRIBUZIONI E COMPITI

1. Il Presidente della Federazione ha le attribuzioni espressamente conferitegli dall'art. **25** dello Statuto Federale.

ART. 49 - ASSENZA O TEMPORANEO IMPEDIMENTO

1. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente della Federazione le funzioni presidenziali sono svolte, per il tempo strettamente necessario, dal Vice Presidente.

ART. 50 - IMPEDIMENTO DEFINITIVO O DIMISSIONI

1. In caso di impedimento definitivo del Presidente Federale ne assumerà le funzioni il Vice Presidente come previsto dall'art. **26**, commi 5 e 6 dello Statuto Federale, il quale resterà in carica per garantire la continuità dell'amministrazione federale.

2. Entro 60 giorni dall'accertato impedimento definitivo dovrà essere convocata l'Assemblea Nazionale Straordinaria, per il rinnovo delle cariche di Presidente Federale e dei componenti il Consiglio Federale, che dovrà svolgersi entro i successivi 30 giorni.

3. In caso di dimissioni irrevocabili del Presidente Federale, ha luogo la prorogatio dell'intero Consiglio Federale fino all'espletamento di una Assemblea Straordinaria convocata per il rinnovo delle cariche, nei termini di cui all'art. **26**, comma 5 dello Statuto Federale.

ART. 51 - IL CONSIGLIO FEDERALE - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

1. Il Consiglio Federale è composto secondo quanto previsto dall'art. **27** dello Statuto Federale.

2. Alla sua elezione si provvede secondo quanto stabilito dall'art. **28** dello Statuto Federale.

ART. 52 - RIUNIONI E MODALITA' DI CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Federale si riunisce almeno 4 volte l'anno:

- su convocazione del Presidente federale;
- quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.

2. La convocazione del Consiglio Federale deve avvenire per iscritto, con comunicazione inviata a mezzo raccomandata o tramite altro mezzo idoneo che ne garantisca il ricevimento, almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento della riunione, dal Presidente o da chi ne fa le veci, a tutti i Consiglieri in carica, previa specificazione degli argomenti all'ordine del giorno.

3. In casi di urgenza il Consiglio Federale può essere convocato anche a mezzo telegramma e con un preavviso di due giorni.

4. Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere invitati i componenti il Collegio dei

Revisori Contabili.

5. Per la trattazione di argomenti per i quali è necessaria una specifica competenza, il Consiglio può invitare a partecipare, senza diritto di voto, esperti, consulenti e Presidenti degli Organi Territoriali.

6. Le riunioni possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti. In questo caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ART. 53 – FUNZIONAMENTO

1. Il funzionamento del Consiglio Federale avviene nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni che, più in generale, regolano l'attività di ciascun organo collegiale.

2. Le proposte di delibera da sottoporre alla discussione sono presentate al Consiglio Federale su proposta dei Settori federali competenti, dei Consiglieri Federali, per il tramite degli Uffici o dagli Uffici stessi della Segreteria Generale che ne curano anche l'istruttoria. Nella predisposizione delle proposte di delibera i proponenti devono tenere conto dei programmi di attività approvati dal Consiglio Federale e della congruità degli impegni economici previsti in relazione al bilancio preventivo.

3. Il Presidente dirige i lavori onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento del Consiglio per il raggiungimento dei fini istituzionali della FISR.

4. Le deliberazioni avvengono con voto palese, salvo per quanto riguarda le nomine, ovvero quando, per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non ritenga di proporre, ed il Consiglio approvi a maggioranza, l'adozione del voto segreto.

Il Consiglio può provvedere, al proprio interno, ad una ripartizione specifica di competenze tra i singoli componenti.

ART. 54 – ATTRIBUZIONI

1. Il Consiglio Federale ha le attribuzioni ed esercita i poteri indicati dall' art. **30** dello Statuto Federale e dal presente Regolamento.

2. Esercita il controllo sull'attività degli organi centrali e periferici, ad eccezione degli organi di giustizia e di controllo, ed esercita il potere di intervento in caso di mancato od irregolare funzionamento degli stessi, al fine di ripristinare la normale attività.

3. Fornisce l'interpretazione autentica delle norme regolamentari dallo stesso emanate.

4. Delibera annualmente il bilancio preventivo della Federazione, le relative variazioni ed il conto unico consuntivo che trasmette al C.O.N.I., nei termini preventivamente fissati, per l'approvazione della Giunta Nazionale.

5. Nomina le Commissioni di studio che ritiene utili al raggiungimento delle finalità istituzionali.

6. Delibera i regolamenti previsti dall'art. **73** dello Statuto Federale e le relative norme di applicazione.

ART. 55 - PUBBLICITA' DELLE DELIBERE

1. Le delibere adottate dagli Organi Federali, di interesse generale per le Società sportive e quelle relative alle concessioni di contributi, sono riportate negli Atti Ufficiali della Federazione.

2. Le decisioni e le delibere di interesse federale o generale vengono pubblicizzate tramite i canali di comunicazioni a disposizione della FISR.

ART. 56 - SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione, coordina e dirige la Segreteria federale e provvede alla gestione del personale operante nella Federazione.
2. Il Segretario Generale svolge le funzioni di segretario del Consiglio Federale Federazione, ovvero da persona da lui delegata, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale.
3. Il Segretario ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione eventuali chiarimenti nei limiti della competenza della Segreteria Federale.
4. Il Segretario ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organismi e Commissioni federali, amministrativi e tecnici, eletti e nominati anche delegando altro funzionario della Segreteria Generale.
5. Redige infine il verbale di ciascuna seduta, verbale che deve essere sottoscritto da chi presiede la riunione e dallo stesso Segretario.
6. Il verbale può essere approvato seduta stante, oppure nella seduta consiliare immediatamente successiva.
7. Il Segretario Generale è responsabile della tenuta dei libri federali previsti dalla vigente normativa.

ART. 57 - COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI - COMPOSIZIONE

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto secondo quanto previsto dall'art. **34** dello Statuto Federale.

ART. 58 - ATTRIBUZIONI E COMPITI

1. Il Collegio dei Revisori Contabili, a norma dell'art. **36** dello Statuto Federale e delle disposizioni del Codice Civile, ha il compito di:
 - controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
 - accertare la regolare tenuta della contabilità della FISR;
 - verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - verificare la conformità del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili;
 - verificare sull'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 del Codice Civile, sulla valutazione del patrimonio Federale;
 - vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
2. I Revisori Contabili effettivi possono, anche individualmente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della FISR.
3. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico di organi federali, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
4. Di ciascuna delle verifiche menzionate deve essere redatto processo verbale di constatazione nel libro delle riunioni e delle deliberazioni.

ART. 59 - FUNZIONAMENTO

1. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente e redige il verbale di riunione che viene trascritto nel libro delle riunioni e deliberazioni e sottoscritto dagli intervenuti. Nella riunione del Collegio è necessaria la presenza del Presidente e di almeno uno dei due componenti.
2. I componenti del Collegio sono invitati di diritto ad assistere a tutte le riunioni del Consiglio Federale.
3. Il supporto all'attività del Collegio dei Revisori Contabili è fornito dall'Ufficio Amministrazione.

SEZIONE III – ORGANI PERIFERICI

ART. 60 – COMITATO REGIONALE - GENERALITA'

1. L'organizzazione federale regionale è strutturata secondo circoscrizioni amministrative regionali.
2. Gli organi del Comitato Regionale sono:
 - a) l'Assemblea Regionale;
 - b) il Presidente Regionale;
 - c) il Consiglio Regionale.

ART. 61 – ASSEMBLEA REGIONALE- NORME DI RIFERIMENTO E COMPITI

1. La composizione e le modalità di convocazione dell'Assemblea Regionale sono disciplinate dagli artt. **21** e **39** dello Statuto Federale e dalle norme recate dal presente Regolamento nonché dalle norme in vigore per l'Assemblea Nazionale, in quanto compatibili.
2. Le competenze dell'Assemblea Regionale sono quelle stabilite dagli artt. **40** e **41** dello Statuto Federale.
3. L'Assemblea elettiva procederà, a scrutinio segreto, alla elezione dei componenti la lista unica contenente l'indicazione del Presidente e dei Consiglieri componenti il Consiglio Regionale. Non è obbligatorio il sistema di voto elettronico.
4. All'Assemblea Regionale elettiva partecipano le Società sportive che alla data di svolgimento siano nelle condizioni previste dall'art. **20** dello Statuto Federale.
5. Ogni Società sportiva partecipa con il numero di voti predisposti in base ai punteggi relativi all'attività della stagione precedente a quella di svolgimento dell'assemblea stessa.
6. In caso di assemblea elettiva ordinaria, successiva a quella nazionale, i voti sono quelli definiti in occasione dell'assemblea nazionale.
7. Le Società sportive che avranno maturato l'anzianità di affiliazione necessaria in data successiva allo svolgimento dell'ultima Assemblea Nazionale, saranno inserite nell'elenco degli aventi diritto a partecipare e saranno loro attribuiti 10 voti a norma dell'art. **23** comma 1 dello Statuto Federale.

ART. 62 – IL PRESIDENTE REGIONALE - FUNZIONI E COMPITI

1. Le funzioni ed i compiti del Presidente Regionale sono disciplinati dagli artt. **43** e **44** dello Statuto Federale e dalle norme recate dal presente Regolamento.
2. E' responsabile, unitamente al Consiglio, del funzionamento del Consiglio medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.

3. Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente Regionale è tenuto a consegnare, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce, documenti e beni d'appartenenza del Comitato in suo possesso, con redazione di apposito verbale di passaggio di consegne.

ART. 63 – IL CONSIGLIO REGIONALE – COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Regionale è costituito dal Presidente e da 4 Consiglieri, di cui 3 in rappresentanza paritetica dei tre settori della FISR (Artistico, Action e Hockey) e 1 in rappresentanza delle altre discipline rotellistiche.

ART. 64 – IL CONSIGLIO REGIONALE – COMPITI

1. Il Consiglio Regionale svolge i compiti previsti dall'art. **46** dello Statuto Federale.

ART. 65 – IL CONSIGLIO REGIONALE – FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio Regionale si riunisce periodicamente e, comunque, non meno di quattro volte l'anno, ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure a richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

2. Alle riunioni del Consiglio Regionale vengono invitati, senza diritto di voto, i Consiglieri Federali residenti nella regione e i Delegati Territoriali.

3. Delle riunioni viene redatto verbale, da trasmettersi in copia alla Segreteria Federale, che viene approvato nella riunione successiva. In caso di modifiche intervenute in fase di approvazione il verbale dovrà essere ritrasmesso alla Segreteria Federale.

4. La sede del Consiglio Regionale è di norma quella della città capoluogo di Regione.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio Federale dallo Statuto Federale e dal presente Regolamento.

ART. 66 – DELEGATI REGIONALI - NOMINA E COMPITI

1. Nelle Regioni con meno di dieci Società sportive affiliate alla FISR con diritto a voto, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale che dura in carica per 4 anni o comunque fino al termine del ciclo olimpico, se è stato nominato nel corso dello stesso, salva diversa deliberazione del Consiglio Federale.

2. Comunque, l'incarico termina con l'avvenuta costituzione degli Organi ordinari Regionali.

3. Al verificarsi della presenza in Regione di dieci Società sportive affiliate con diritto a voto, il Delegato provvederà a darne immediata comunicazione alla Segreteria Federale.

4. Il Consiglio Federale, alla prima riunione utile, provvederà ad istituire il Comitato Regionale e ad indire l'Assemblea Regionale per l'elezione degli organi del Comitato, che sarà convocata dal Presidente Federale e dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data di convocazione. In questo caso gli organi eletti restano in carica sino al termine del quadriennio in corso.

5. I compiti del Delegato Regionale sono disciplinati dall'art. **48** dello Statuto Federale.

ART. 67 – DELEGATI TERRITORIALI - NOMINA E COMPITI

1. Il Consiglio Federale può nominare in ogni provincia un Delegato Territoriale che dura in carica quattro anni salvo revoca della nomina da parte del Consiglio Federale, o comunque fino al termine del ciclo olimpico se è stato nominato nel corso dello stesso.
2. I compiti del Delegato Territoriale sono disciplinati dall'art. **49** dello Statuto Federale.
3. I Delegati Territoriali partecipano senza diritto a voto alle riunioni del Consiglio Regionale.

TITOLO IV – ORGANISMI

SEZIONE I – CONSULTA E COMMISSIONI

ART. 68 – LA CONSULTA NAZIONALE - FINALITA' E FUNZIONAMENTO

1. La Consulta Nazionale, con i compiti e la composizione di cui agli art. **61** dello Statuto Federale, formula, pareri obbligatori ma non vincolanti.
2. Le riunioni della Consulta, purché regolarmente convocate, sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti.
3. I pareri sono resi per iscritto e sottoposti alla valutazione del Consiglio Federale.
4. Le proposte ed i pareri sono formulati a maggioranza dai presenti.

ART. 69 - ORGANISMI TECNICI DI SETTORE -GENERALITA'

1. L'attività agonistica, tecnica, organizzativa, regolamentare e promozionale federale, si articola nei seguenti settori:
 - a) Action
 - b) Artistico
 - c) Hockey
2. All'interno di ciascun settore sono ricomprese le seguenti discipline:

Action:	Corsa – Freestyle – Downhill – Skateboarding – In Line Slalom – Roller Freestyle – Roller Derby - Scooter;
Artistico:	Artistico – Artistico inline;
Hockey:	Hockey pista - Hockey In Line.

ART. 70 - COMMISSIONI TECNICHE - COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE

1. Le Commissioni Tecniche di Settore sono organismi consultivi nominati dal Presidente, per ciascun settore, sentito il Consiglio Federale.
2. La durata dell'incarico è coincidente con il quadriennio olimpico.
3. La nomina può, comunque, essere revocata per inattività e per accertate disfunzioni del settore.
4. La Commissione di Settore è composta:
 - dal Responsabile del Settore Tecnico;
 - dal Componente di settore del Comitato Ufficiali di Gara;
 - dal Commissario Tecnico del settore o dal Selezionatore;
 - dal Componente della Scuola Italiana Roller International del settore;
 - dal Responsabile delle Squadre Nazionali;
 - da un Componente con funzioni organizzative;
 - da uno o più esperti in materie tecniche o comunque connesse allo sviluppo dell'attività federale.
5. Il Responsabile della Commissione coordina e provvede, tramite la Segreteria Federale, a convocare la Commissione almeno una volta l'anno.
6. Il Presidente può altresì istituire Commissioni consultive anche per singole discipline al fine di favorirne lo sviluppo.

ART. 71 - FINALITA' E ATTRIBUZIONI

1. Con riferimento all'art. **62** dello Statuto Federale, le Commissioni:
 - indirizzano l'attività tecnica, in armonia con le indicazioni programmatiche e sulla base delle direttive impartite dal Consiglio Federale;
 - organizzano le attività di promozione e agonistiche della FISR, sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio Federale;
 - assolvono a funzioni propositive e consultive nonché di coordinamento dell'attività tecnica di ogni singolo settore e/o disciplina.
2. In particolare:
 - formulano al Consiglio Federale proposte per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione indicando specificatamente i moduli organizzativi cui intende riferirsi;
 - elaborano schemi di regolamenti tecnici e di regolamenti di gara da sottoporre al Consiglio Federale per la necessaria deliberazione;
 - elaborano e propongono, nell'ambito del piano quadriennale generale stabilito dal Consiglio Federale, la programmazione tecnica ed i tempi di esecuzione;
 - sottopongono al Consiglio Federale programmi annuali dell'attività e propongono l'adozione dei provvedimenti che ritengano necessari per il migliore svolgimento dell'attività tecnica;
 - propongono al Presidente federale la nomina dei tecnici di specialità;
 - propongono al Consiglio Federale la nomina di eventuali gruppi di studio per l'esame di particolari problemi tecnici;
 - definiscono gli obiettivi formativi di corsi specifici per atleti, tecnici, ufficiali di gara e dirigenti, da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio Federale, per la successiva progettazione e organizzazione da parte della SIRI;
 - svolgono i compiti attribuiti alla sua competenza dai regolamenti tecnici e gare e campionati;
- esprimono il parere tecnico sulle sedi di svolgimento dei campionati.

ART. 72 - I COMMISSARI TECNICI E LE DELEGAZIONI NAZIONALI

1. I Commissari Tecnici sono nominati dal Presidente Federale e sono componenti delle Commissioni di Settore.
2. Può essere nominato un Commissario Tecnico, per ciascun settore di attività e/o per ciascuna squadra, seniores e/o giovanile.
3. I compiti del Commissario Tecnico sono:
 - proporre alle Commissioni di Settore i programmi di attività delle nazionali ai quali sono addetti;
 - convocare gli atleti designati per la partecipazione ai raduni di preparazione;
 - proporre al Consiglio Federale i nominativi degli atleti che compongono le rappresentative di propria competenza;
 - svolgere ogni altro compito di materia tecnica che dovesse essere loro affidata dal Consiglio Federale.
4. Sono considerate Delegazioni Nazionali quelle formate dai competenti Organi Federali, per tutte le manifestazioni internazionali a cui prende parte la Nazionale Italiana, composte da atleti appartenenti alle fasce d'età previste dai regolamenti internazionali, scelti nell'intero territorio nazionale e dagli staff di supporto.
5. La composizione delle Delegazioni è di competenza del Presidente Federale, sentiti il Commissario Tecnico, il Responsabile di Settore e il Segretario Generale, ognuno per le proprie responsabilità.
6. Il comportamento dei componenti delle delegazioni nazionali deve essere in linea con le disposizioni previste nel Regolamento Azzurri e Delegazioni Nazionali.

ART. 73 - LA COMMISSIONE MEDICA FEDERALE

1. La Commissione Medica è nominata dal Consiglio Federale ed è composta da un Presidente e da un Medico per settore e/o disciplina.
2. I compiti della Commissione Medica sono:
 - coordinare l'attività sanitaria comune alle attività sportive federali;
 - promuovere studi e ricerche di carattere scientifico;
 - coordinare l'attività dei Medici federali;
 - svolgere qualsiasi altro compito di natura sanitaria previsto per legge o su incarico del Consiglio Federale.
3. Il Presidente deve essere specialista in medicina dello sport ed essere iscritto, quale socio ordinario, alla Federazione Medico Sportiva Italiana.
4. Il Presidente, o suo delegato, cura per conto della FISR i rapporti con la FMSI e con gli altri organismi ed enti a carattere sanitario.

ART. 74 - I MEDICI FEDERALI

1. Il Consiglio Federale nomina i Medici Federali in numero sufficiente a garantire la copertura di tutti le attività, in cui è richiesta la loro presenza, e che impegnano le Delegazioni nazionali.
2. I Medici federali devono essere scelti tra i soci ordinari o aggregati della Federazione Medico Sportiva Italiana.
3. I compiti dei Medici federali sono:
 - predisporre i controlli medici per gli atleti di interesse nazionale;
 - seguire la preparazione degli atleti, in collaborazione con i tecnici designati;
 - fornire l'assistenza sanitaria alle squadre nazionali alle quali sono addetti nel corso dei raduni e delle competizioni.

ART. 75 - IL COMITATO UFFICIALI DI GARA

1. Il Comitato Ufficiali di Gara (CUG) è un organismo tecnico della FISR ed è costituito da tutti gli Ufficiali di Gara (Giudici di Gara e Arbitri di Hockey).
2. Le attività del CUG sono coordinate da un Presidente, i Responsabili di Settore e/o disciplina, i Comitati Direttivi di settore e/o disciplina e dai Responsabili Regionali.
3. Il Presidente è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.
4. Il Presidente del CUG:
 - coordina e vigila le attività del CUG;
 - rappresenta il CUG nei rapporti con il Consiglio Federale;
 - predispone entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione sull'attività e sul funzionamento del CUG, riferita alla stagione precedente;
5. I Responsabili di settore e/o disciplina sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale.
6. I responsabili di settore e/o disciplina:
 - coordinano i Direttivi di settore/disciplina;
 - designano gli Ufficiali di Gara e gli Arbitri nelle competizioni di massimo livello nazionale;
 - predispongono programmi di formazione per gli Ufficiali di Gara e gli Arbitri;
 - predispongono piani di reclutamento arbitrale;
7. I Comitati Direttivi sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rimanda al Regolamento Generale del CUG ed ai Regolamenti CUG di settore.

ART. 76 - SCUOLA ITALIANA ROLLER INTERNATIONAL

1. La Scuola Italiana Roller International (SIRI) è un organismo tecnico della FISR il cui compito è quello di provvedere alla formazione, alla qualificazione ed all'aggiornamento degli insegnanti tecnici di pattinaggio, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Federale.

2. La gestione tecnica della SIRI è affidata ad un Commissione costituita da un Coordinatore, scelto tra i Consiglieri Federali, e da componenti, uno per ciascuna disciplina, nominati dal Consiglio Federale.

3. I compiti della S.I.R.I. sono:

- predisporre i programmi didattici per i corsi di qualificazione ed aggiornamento riservati ai tecnici;
- sottoporre al Consiglio Federale i programmi dell'attività;
- propone al Consiglio Federale specifici progetti di ricerca e/o formazione per la relativa approvazione;
- curare la individuazione e/o la realizzazione la redazione di supporti didattici da utilizzare durante lo svolgimento di corsi tecnici;
- fornire, ove necessario, il supporto alla progettazione e realizzazione di corsi di formazione riservati ad altre figure federali;
- curare per conto della FISR i rapporti con organismi simili del CONI, della WS, e di Enti pubblici e privati che perseguano analoghe finalità.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rimanda al Regolamento Generale della SIRI ed ai regolamenti e norme SIRI di disciplina.

ART. 77 – COMMISSIONE TESSERAMENTO ATLETI

1. La Commissione Tesseramento (CTA) è costituita secondo quanto previsto dall'art. 66 dello Statuto Federale.

2. La Commissione assume delibere in materia di tesseramento e vincolo sportivo.

3. Il funzionamento della Commissione Tesseramento è definito nel Regolamento di Giustizia e Disciplina.

ART. 77 bis – COMMISSIONE IMPIANTI

1. La Commissione Impianti è composta da almeno tre componenti ed è nominata dal Consiglio Federale.

2. I compiti della Commissione Impianti sono:

- a) Redige ed aggiorna i regolamenti di omologazione degli impianti di gara da sottoporre al Consiglio federale e al Coni per l'approvazione;
- b) esprime il proprio motivato parere sugli studi, progetti ed elaborati tecnici che pervengono alla FISR;
- c) fornisce i chiarimenti tecnici che in materia di impianti sportivi, possono essere richiesti alla FISR dai suoi Organi, dagli affiati e da Enti Pubblici;
- d) fornisce assistenza tecnica per l'allestimento, la manutenzione ed il miglioramento degli impianti di gara e delle relative attrezzature;
- e) suggerisce norme particolari per il collaudo degli impianti di gara e delle relative attrezzature sportive;
- f) aggiorna, con studi e ricerche specifiche tutte le tecniche per il miglioramento e la manutenzione degli impianti di gara e delle relative attrezzature;

- g) riceve dalle Società affiliate le domande di omologazione degli impianti di gara per lo svolgimento dell'attività agonistica, controlla le indicazioni e provvede alla omologazione;
- h) indica al Consiglio federale, per la relativa nomina, il nominativo di uno o più tecnici per ogni regione o zona geografica per le omologazioni territoriali.

ART. 78 - LA SEGRETERIA FEDERALE - COMPITI E FUNZIONI

1. La Segreteria Federale è costituita dagli uffici necessari per svolgere i compiti organizzativi ed amministrativi inerenti le attività della Federazione e dare esecuzione alle deliberazioni degli organi federali.

2. La Segreteria è retta dal Segretario Generale che è responsabile del suo funzionamento ed ha la sorveglianza sul personale addetto, che dipende gerarchicamente da lui in base alle norme vigenti.

TITOLO V - ULTERIORI DISPOSIZIONI

ART. 79 - TESSERAMENTO PER GRUPPI SPORTIVI MILITARI

1. I Gruppi Sportivi Militari/Corpi dello Stato per potersi affiliare alla FISR devono risultare firmatari dell'apposita convenzione con il CONI.
2. In deroga alle norme di tesseramento, i Gruppi Sportivi Militari affiliati alla Federazione possono tesserare atleti appartenenti alle categorie Juniores o Seniores, in qualsiasi momento della stagione sportiva, se arruolati, a qualsiasi titolo, nel proprio corpo militare.
3. Il tesseramento di atleti già tesserati e vincolati con una Società sportiva saranno possibili previa autorizzazione della stessa Società sportiva.
4. In quest'ultimo caso, nelle discipline in cui sono previste gare di squadra alle quali non prende parte con una propria squadra il Gruppo Sportivo Militare, l'atleta tesserato con il Gruppo Sportivo Militare potrà prendervi parte con la Società sportiva di tesseramento precedente al massimo per due stagioni sportive compresa quella in cui è avvenuto il trasferimento.
5. I risultati conseguiti nelle suddette gare di squadra producono effetti per la Società sportiva che schiera l'atleta, a norma di Statuto Federale, sia ai fini delle classifiche di gara che ai fini assembleari.
6. L'operazione di tesseramento di atleti, già tesserati con altra Società sportiva, per un Gruppo Sportivo Militare è di esclusiva competenza dell'Ufficio Tesseramento che vi provvederà tramite la verifica delle suddette condizioni.
7. Nel caso la posizione di appartenente ad un corpo militare si interrompa entro la terza stagione sportiva compresa quella in cui è avvenuto il tesseramento l'atleta si considera vincolato con la Società sportiva di tesseramento precedente secondo i termini previsti all'art.15.

ART. 80 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.